



GIUSTIZIA MINORILE.

**Raccolta di giurisprudenza di merito
del Tribunale per i Minorenni di Roma**

**Numero 1
Settembre 2019**



GIUSTIZIA MINORILE.

Raccolta di giurisprudenza di merito del Tribunale per i Minorenni di Roma

Sommario

Presentazione della Rivista	4
Editoriale	5
Ringraziamenti	6
Diritto civile	7
Massima decreto del 9 ottobre 2018	7
Decreto del 9 ottobre 2018	7
Massima decreto del 23 ottobre 2018	10
Decreto del 23 ottobre 2018	10
Massima decreto del 3 ottobre 2018	13
Decreto del 3 ottobre 2018	13
Diritto Penale	14
Massima sentenza n. 545/2018 del 26 ottobre 2018	14
Sentenza n. 545/2018 del 26 ottobre 2018.....	14
Massima ordinanza del 23 aprile 2019.....	22
Ordinanza del 23 aprile 2019	22
Massima sentenza n. 633/2015 del 23/4/2019.....	28
Sentenza n. 633/2015 del 23/4/2019.....	28
Diritto Internazionale	35
Massima sentenza n. 6135/18 del 1 ottobre 2018.....	35
Sentenza n. 6135/18 del 1 ottobre 2018.....	35
Massima sentenza n. 4665/18 del 23 luglio 2018	42
Sentenza n. 4665/18 del 23 luglio 2018	42
Massima sentenza n. 5412/18 del 17 settembre 2018	51
Sentenza n. 5412/18 del 17 settembre 2018	51

Editore:

Camera dei Minori e della Famiglia di Roma
Via Chioggia, 2 00182 Roma

Responsabile:

Pres. Avv. Eleonora Appolloni

Direttore:

Avv. Chiara Merlo

Registrazione: Tribunale di Roma n° 32/19 del 14.3.2019

Redazione:

Avv. Eleonora Appolloni - Avv. Eugenio Bisceglia - Avv. Sabina Ciabattari - Avv. Daniele Fabi
- Avv. Francesco Maria Graziano - Avv. Rina Izzo - Avv. Alessia Lombardi - Avv. Chiara Merlo
- Avv. Benedetta Palombo - Avv. Valerio Vasale.

Comitato Scientifico:

Prof. Francesco Bruno, Dott.sa. Simonetta Costanzo, Prof.ssa Anna Lasso, Prof. Giulio Nicola Nardo.

Selezione sentenze:

La selezione delle sentenze in materia di diritto civile, penale ed internazionale sono a cura del Tribunale per i Minorenni di Roma.

Presentazione della Rivista

La Camera dei Minori e della Famiglia di Roma, nell'ottica di confermarsi come osservatorio locale di monitoraggio di prassi e giurisprudenza in materia di giustizia minorile, ha voluto dar luce ad una rivista giuridica online.

Il progetto nasce, dopo vari incontri avvenuti tra i colleghi avvocati civilisti facenti parte delle varie Camere minorili, aderenti all'UNCM, per agevolare lo scambio di esperienze e riflessioni su una giurisprudenza considerata ormai quasi di nicchia e circoscritta ai soli ambiti dei tribunali territoriali.

La rivista on line "Giustizia minorile. Raccolta di giurisprudenza di merito del Tribunale per i Minorenni di Roma" consultabile all'interno del sito della CMFR, si propone di soddisfare le esigenze di tutti gli operatori del diritto che si muovono in un ambito così delicato come quello dei minori.

Si vuole infatti utilizzare le potenzialità di internet per dare al giurista uno strumento facile e veloce che sia utile alla conoscenza immediata circa l'orientamento della giurisprudenza di merito del Tribunale per i minori del foro di propria appartenenza.

Non solo. Lo scopo è quello di rendere tale archivio fruibile, in modo gratuito, anche a chi non è del settore del diritto ma è un semplice utente della rete fornendo così un servizio di promozione culturale e giuridico in linea con il fine dell'associazione.

Grazie alla sinergia della CMFR e del Tribunale per i Minorenni di Roma, si è dato avvio a questa nuova esperienza che mette dunque a confronto magistrati, avvocati, accademici e quanti operano in questo settore, per una collaborazione sul piano scientifico e culturale che possa in fieri trovare sempre maggiori approfondimenti in una materia così complessa.

La Rivista si articola sotto forma di raccolta quadrimestrale di tutti quei provvedimenti ritenuti di maggior interesse e coinvolge sia il settore civile che quello penale e internazionale.

Dunque, l'Avvocato, il Magistrato, l'Operatore del diritto, ma anche il semplice Lettore, possono trovare all'interno delle pagine della Rivista temi di confronto dialettico e costruttivo nell'interesse dei minori ed in generale nell'interesse della persona.

Ringrazio tutti i miei colleghi della Camera dei Minori e della Famiglia di Roma che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto.

Buona lettura

Avv. Sabina Ciabattari – Responsabile Settore Civile CMFR

Editoriale

Una delle tematiche più delicate e meritevoli del mondo giuridico è quella riguardante il diritto dei minori.

Ritengo sia interessante indirizzare le norme e gli istituti in relazione alla realtà sociale e culturale in cui le norme vengono emanate.

Credo, poi, che sia importante utilizzare una prospettiva che cerchi di osservare e comprendere quale sia il dibattito, non solo giuridico, ma anche sociale che precede la norma giuridica e studiare quindi quali siano le conseguenze che la seguono; ciò è imprescindibile per comprendere le decisioni e le motivazioni del Tribunale per i Minorenni.

La crescente importanza dell'uso del web ci consente, quindi, attraverso la rivista della C.M.F.R. di tracciare un solco sul pensiero che il TM di Roma riserva al diritto di famiglia e in particolare dei minori.

Attraverso ciò, diviene utile studiare il concetto di interesse del minore da una prospettiva socio-giuridica poiché la sua elaborazione, nell'intervento interpretativo da parte dei giudici, deve necessariamente avere quale riferimento i diversi concetti di infanzia che si sono alternati nel tempo e il contesto sociale in cui è calato il caso di volta in volta preso in esame.

Le diverse visioni di minori e famiglia incidono sempre più sulla definizione di interesse del minore, e quest'ultimo da oggetto di diritto diviene soggetto di diritto in quanto persona bisognosa di particolari protezioni.

Se quindi compito dei giudici è non trascurare ogni aspetto sociale alla base del caso, "l'avvocato (per come sosteneva Calamandrei) deve essere prima di tutto un cuore, un altruista, uno che sappia comprendere gli altri e farli vivere in sé, assumendone il loro dolore e sentendo come sue le loro ambascie".

Avv. Eugenio Bisceglia - Vice Presidente CMFR

Ringraziamenti

"Giustizia minorile. Raccolta di giurisprudenza di merito del Tribunale per i Minorenni di Roma" non avrebbe mai visto la luce, senza la preziosa sinergia e collaborazione con il Tribunale per i Minorenni di Roma, il quale, nella persona della Presidente, ha creduto nel nostro progetto, concedendo, alla Camera dei Minori e della Famiglia di Roma, una fiducia che desideriamo, con tutte le nostre forze, rendere ben riposta.

Pertanto, il primo ringraziamento, dovuto, perché anche sentito, va tributato, senz'altro, al Tribunale per i Minorenni di Roma e a tutti i Magistrati che hanno collaborato e collaboreranno, mettendo a disposizione i propri provvedimenti.

La firma di un protocollo di intesa tra la C.M.F.R. e il Tribunale per i Minorenni di Roma è stato l'incipit di questa collaborazione, che non vuole essere un hortus conclusus, bensì, una sorta di apripista per future progettualità su temi e valori condivisi, di cui questa rivista potrebbe essere il biglietto da visita.

La nostra gratitudine speciale è rivolta alla Dott.ssa Alida Montaldi, Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma, che ha creduto e aderito al progetto con passione e professionalità.

Gratitudine e riconoscenza anche per i Magistrati Dott. Federico Falzone, Dott.ssa Elisabetta Rispoli e Dott.ssa Daniela Bacchetta, nella qualità di referenti nominati, e Dott.ssa Paola Manfredonia i quali tutti, con il loro sapere, hanno contribuito alla riuscita del progetto.

Altro sincero ringraziamento è rivolto all'Avv. Sabina Ciabattari per la sua idea, subito accolta, condivisa e realizzata da tutti membri della C.M.F.R..

Una dedica particolare, infine, al Dott. Carlo Caruso, il quale avrebbe appoggiato la rivista con la forza, la competenza ed energia che sempre lo contraddistinguevano.

A tutti buon lavoro e buona lettura.

Avv. Eleonora Appolloni - Presidente CMFR

Diritto civile

Massima decreto del 9 ottobre 2018

Diritto soggettivo degli ascendenti “funzionale” al diritto del minore.

Art. 317 bis c.c.

Il Tribunale per i Minorenni di Roma ha rigettato il ricorso presentato da un nonno ex art. 317 bis cc con il quale rivendicava il diritto a mantenere rapporti significativi con i nipoti dopo la separazione dei genitori di questi ultimi. Vista l'alta conflittualità tra il nonno e il papà dei bambini, la frequentazione tra quest'ultimi ed il nonno avrebbe rischiato di peggiorare lo stato psicologico dei minori. Nel provvedimento il Collegio chiarisce che il diritto dei nonni a conservare una relazione significativa con i nipoti, da taluni definito come "diritto relazionale", è pur sempre da considerarsi recessivo a fronte del prioritario diritto del minore ad una crescita serena ed equilibrata. Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti, dunque, appare assumere nell'ordinamento una posizione soggettiva che merita riconoscimento soltanto se funzionale al diritto pieno e prevalente della persona di minore età ad un armonico sviluppo della personalità ed alla cura del suo benessere psico-fisico.

Tribunale per i Minorenni di Roma decreto del 9/10/2018

Decreto del 9 ottobre 2018



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, con la presenza di:

Dott.ssa Donatella Formisano	Presidente
Dott.ssa Elisabetta Rispoli	Giudice relatore
Dott.ssa Marianna Pansini	Giudice Onorario
Dott. Roberto Saccomandi	Giudice Onorario

Nel procedimento nr. ... Vg, per un provvedimento ex art. 317 bis c.c. nell'interesse dei minori X, nt. a Roma il..... e X, nt. a Roma il ..., ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 1.03.16, X, nonno paterno dei minori adiva questo Tribunale per la salvaguardia del suo diritto di mantenere un rapporto significativo con i propri nipoti, atteso che il proprio figlio aveva interrotto il rapporto con il medesimo da tempo, successivamente alla separazione del ricorrente dalla propria moglie.

Il Tribunale, con il decreto dell'8/11/16 n - rilevato che il nonno paterno non aveva mai conosciuto i propri nipoti e considerato che, allo stato, non apparivano sussistere gravi motivi che giustificavano l'allontanamento dei nipoti dal nonno paterno - incaricava il Servizio Sociale competente secondo il luogo di residenza dei minori di verificare la praticabilità, in relazione al benessere psico-fisico dei minori della instaurazione di una relazione dei nipoti con il nonno paterno eventualmente organizzando degli incontri tra il medesimo ed i nipoti, inizialmente in forma protetta per facilitare l'instaurazione della relazione stessa allo stato totalmente mancante.

Dalla successiva attività istruttoria compiuta è emerso: che tra il ricorrente ed il padre dei minori vi è un altissimo livello di conflittualità che impedisce il recupero del rapporto; che tali rancori sono risalenti nel tempo come è provato dalla copiosa documentazione depositata dai resistenti cui si fa riferimento anche a percosse inflitte dal ricorrente alla madre del X e ad umiliazioni subite dal X stesso; che non vi è, allo stato, nessuna possibilità di mediazione tra le parti; che il X non ha comunque mai conosciuto i nipoti; Tutto quanto sopra evidenziato, rileva il Tribunale che il ricorso deve essere respinto.

Occorre innanzitutto premettere che il nuovo art. 317 *bis* c.c. ha sancito il diritto dei nonni a mantenere un rapporto significativo con i nipoti minorenni, attribuendo agli stessi un nuovo procedimento di competenza di questo Tribunale per vedere assicurato il loro diritto.

Appare tuttavia opportuno precisare che tale diritto, da taluni definito come "diritto relazionale", è pur sempre da considerarsi recessivo a fronte del prioritario diritto del minore ad una crescita serena ed equilibrata. La predetta interpretazione si basa sulla circostanza che il legislatore, allo scopo di salvaguardare il diritto dell'ascendente a mantenere rapporti significativi con i nipoti, ha stabilito che il giudice può adottare gli opportuni provvedimenti ritenuti "*più idonei nell'interesse del minore*", con ciò evidenziando che l'interesse del minore è pur sempre il "faro" che deve orientare le scelte degli interpreti e degli operatori. Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti, dunque, appare assume nell'ordinamento una posizione soggettiva che merita riconoscimento soltanto se funzionale al diritto pieno e prevalente della persona di minore età ad un armonico sviluppo della personalità ed alla cura del suo benessere psico-fisico.

Ciò posto, nella specie, l'esito dell'istruttoria espletata ha evidenziato un'aspra conflittualità familiare tra il ricorrente ed il proprio figlio che risale a vicende lontane nel tempo e che non si è mai sanata. La relazione tra il figlio ed il padre è gravemente danneggiata al punto che il X ha paura di far incontrare il proprio padre ai suoi figli.

Orbene, ritiene il Tribunale, che, allo stato, non appare opportuno superare la volontà dei genitori di opporsi alla frequentazione dei propri figli con il nonno paterno in quanto la stessa (peraltro mai avvenuta in passato) non può ritenersi in questo momento una risorsa per i minori. Invero, si ritiene che, a fronte di tale conflittualità, la frequentazione rischierebbe di peggiorare l'evidente stato di disagio psicologico del padre dei minori nei confronti del proprio padre con evidenti ripercussioni negative sulla sua personalità, sull'andamento della vita familiare e conseguentemente sul benessere psico-fisico dei minori.

In sostanza, ritiene il Tribunale, che, allo stato, consentire la frequentazione dei minori con il ricorrente non possa certo costituire una risorsa per i bambini che verrebbero ad essere posti al centro di gravi conflitti familiari.

L'attivazione dei suddetti rapporti parentali potrà legittimamente avvenire soltanto allorchè potrà accertarsi che tale relazione sia pienamente rispondente ai bisogni dei minori di vivere la "normalità" della famiglia allargata, oltre che adeguata a sostenere la loro sana crescita psicofisica.

P.Q.M.

Visto l'art. 317 bis c.c., definitivamente pronunciando sul ricorso presentato nell'interesse di X, nt. a Roma il e X, nt. a Roma il, così provvede:

a) rigetta il ricorso.

Si comunichi al ricorrente, ai genitori del minore, al Servizio Sociale del Municipio III competente secondo il luogo di residenza dei minori (Roma, via).

Deciso a Roma il 9\10\18

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE ESTENSORE

Massima decreto del 23 ottobre 2018

Incompetenza territoriale del Tribunale per i Minorenni. Adozione provvedimenti provvisori ed urgenti.

Art.316 c.c., art. 330 c.c., art. 336 c.c., art. 116 c.p.c.; art. 4 L. 4 maggio 1983, n. 184.

È incompetente il Tribunale per i Minorenni a provvedere, laddove accerti, anche in corso di giudizio, che sia mutato il luogo ove la madre ed il bambino vivono in maniera stabile (per tutte Cass. Sez. Unite nr. 28875 del 2008) disponendo la trasmissione di copia di tutti gli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni territorialmente competente, per le determinazioni in merito all'urgente apertura di un procedimento a tutela del predetto minore. Il TM può, tuttavia, disporre, ai sensi dell'art. 336 c.c., in via provvisoria ed urgente, fino a diversa determinazione del competente Tribunale per i Minorenni, la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori del minore, nonché contestualmente nominare, quale Tutore provvisorio del medesimo, il Sindaco del Comune, ove il minore si è stabilmente trasferito, il quale, in collaborazione con il competente Servizio Sociale, provvede al collocamento del minore in un'adeguata casa famiglia e altresì incaricare il medesimo Tutore, in collaborazione con il predetto Servizio Sociale, di attivare urgentemente, presso la competente ASL, tutti gli interventi di cui il minore necessita.

Tribunale per i Minorenni di Roma decreto del 23/10/2018

Decreto del 23 ottobre 2018



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Il Tribunale,

riunito in Camera di Consiglio, con la presenza dei Giudici:

Dott.ssa Donatella Formisano	Presidente
Dott.ssa Elisabetta Rispoli	Giudice relatore
Dott.ssa Luisa Capponcini	Giudice Onorario
Dott. Carmine Di Gesù	Giudice Onorario

Nel procedimento n. .../VG, per decadenza/limitazione della responsabilità genitoriale nell'interesse del minore X nt. il 22/09/2017, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letto il ricorso del PMM in sede del 22/03/15 per la decadenza/limitazione della responsabilità genitoriale di X e verifica della responsabilità genitoriale di X, madre del minore in epigrafe indicato con richiesta, in via di urgenza, di allontanamento del padre dalla casa familiare e di sospensione della responsabilità genitoriale paterna;

visto il proprio precedente decreto dell'11/04/18 con il quale questo Tribunale - rilevato che il procedimento prendeva l'avvio da una segnalazione del Servizio Sociale di ... dalla quale si evinceva: che il padre del minore soffriva di depressione e manifestava disagio mentale; che lo stesso era stato più volte segnalato per resistenza, oltraggio, lesioni, maltrattamenti in famiglia ed altri reati legati all'uso di sostanze stupefacenti; che la madre non sembrava riuscire a contenere i comportamenti del padre del minore; che il Servizio Sociale segnalava che dagli accertamenti effettuati anche in sede domiciliare si evinceva che comunque il minore veniva adeguatamente seguito dai genitori e che le sue condizioni erano buone - disponeva, prima dell'adozione di qualsivoglia provvedimento urgente sulla responsabilità genitoriale, l'acquisizione di più idonee informazioni sulla situazione familiare attuale del minore attraverso un più pregnante accertamento del Servizio sociale sulla situazione socio-familiare ed abitativa del minore da effettuarsi con accessi domiciliari, sui rapporti con i genitori e sui comportamenti del padre, disponeva un accertamento al SERD della ASL competente secondo il luogo di residenza familiare per verificare se il padre del minore abusasse o meno di sostanze stupefacenti e un accertamento al DSM per verificare le condizioni psicofisiche dei genitori, incaricava il TSMREE della medesima ASL di verificare le condizioni psico-fisiche del minore e se lo stesso venisse adeguatamente seguito per i suoi problemi sanitari, incaricava il Servizio Sociale di effettuare un attento monitoraggio sul nucleo familiare segnalando eventuali situazioni di difficoltà o pericolo che richiedessero l'adozione di ulteriori interventi nell'interesse del minore, disponeva l'acquisizione del certificato penale e dei carichi pendenti del padre del minore, invitava i genitori a prestare la massima collaborazione con gli operatori, a sottoporsi agli accertamenti prescritti, potendo il Tribunale, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., trarre argomenti di prova anche dal contegno delle parti;

vista la successiva attività istruttoria compiuta da cui è emerso: che la madre del minore si è trasferita nuovamente a ... (Bergamo) nel mese di marzo 2018; che lei abita con i suoi genitori; che il padre del minore non ha più visto il figlio dal predetto mese di marzo e verosimilmente si è trasferito nei pressi di Imola; che lo stesso le ha fatto delle minacce con il telefono; che gli accertamenti disposti presso le strutture della ASL non si sono potuti effettuare a causa del cambio di domicilio dei genitori;

rilevato che il Servizio Sociale della ASL di Bergamo ovest, nella relazione dell'8/10/18, ha rilevato: che la madre dei minori è stata oggetto di provvedimenti di decadenza della responsabilità genitoriale e di dichiarazione dello stato di adottabilità per due figlie della medesima nate, rispettivamente, nel 2004 e nel 2009, su disposizione del Tribunale per i minorenni di Brescia; che la signora presenta ancora estrema difficoltà nel fare proprie le informazioni apprese e già sperimentate, e quindi utilizzarle in maniera funzionale alle esigenze del figlio X e tutelante per lo stesso; che la storia personale, familiare e sociale

della madre del minore, le sue condizioni di vita, le sue caratteristiche personologiche non consentono di poter formulare un giudizio di sufficiente adeguatezza della madre del minore a prendersi cura in modo autonomo del figlio; che la stessa mantiene ancora oggi le medesime condizioni fisiche, materiali, psicologiche e sociali che hanno determinato il dispositivo di adottabilità per le due figlie più grandi; che le gravi carenze della madre non si prefigurano recuperabili secondo modalità e tempi compatibili con i bisogni di crescita del minore; che il minore presenta alcune difficoltà nella relazione di attaccamento ed un ritardo dello sviluppo senso-motorio e del linguaggio;

ritenuto, atteso il ritrasferimento della madre del minore presso i propri genitori (la stessa si era trasferita a (Fr) proveniente dalla provincia di Bergamo) di dover dichiarare la propria incompetenza territoriale ritenendo competente a provvedere è il T.M. di Bergamo per il luogo ove la madre ed il bambino vivono in maniera stabile (cfr. Cass. Sez. Unite nr. 28875 del 2008) e che ha già seguito il nucleo in passato; ritenuto, in ogni caso, stante l'esito degli accertamenti già effettuati, di dover disporre, in via provvisoria ed urgente e salva diversa determinazione del competente Tribunale per i minorenni di Brescia, la sospensione che della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori del minore e la nomina, quale Tutore provvisorio del medesimo, del Sindaco pro-tempore del Comune di ..., ove la madre risiede stabilmente con il figlio;

ritenuto di dover incaricare il Tutore, in collaborazione con il competente Servizio Sociale, di provvedere al collocamento del minore in un'adeguata casa famiglia senza la madre;

ritenuto ancora di incaricare il medesimo Tutore, in collaborazione con il competente Servizio Sociale, di attivare urgentemente, presso la competente ASL, tutti gli interventi necessari di cui il minore necessita per i ritardi già accertati;

ritenuto di dover disporre che i genitori possano incontrare il minore in casa famiglia, secondo le regole della stessa, alla presenza di persone in grado di valutare la qualità del rapporto;

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dal PMM per decadenza/limitazione della responsabilità genitoriale nell'interesse del minore X nt. il ..., così dispone:

- 1) dichiara la propria incompetenza territoriale a provvedere, atteso che il nucleo madre-minore vive stabilmente in(Bergamo).
- 2) Dispone la trasmissione di copia di tutti gli atti inseriti nel presente fascicolo alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Brescia per le sue determinazioni in merito all'urgente apertura di un procedimento a tutela del predetto minore.
- 3) Dispone, ai sensi dell'art. 336 c.c., in via provvisoria ed urgente fino a diversa determinazione del competente Tribunale per i minorenni di Brescia:
 - a) la sospensione della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori del minore, X e X e la nomina, quale Tutore provvisorio del medesimo, del Sindaco pro-tempore del Comune di ...;
 - b) incarica il Tutore, in collaborazione con il competente Servizio Sociale, di Fontanella, di provvedere al collocamento del minore in un'adeguata casa famiglia senza la madre;
 - c) incarica il medesimo Tutore, in collaborazione con il predetto Servizio Sociale, di attivare urgentemente, presso la competente ASL, tutti gli interventi necessari di cui il minore necessita per i ritardi già accertati.

Si comunichi al P.M.M.,.....

Deciso a Roma il 23\10\18

IL PRESIDENTE

IL GIUDICE ESTENSORE

Massima decreto del 3 ottobre 2018

Trascrizione provvedimento di adozione pronunciato in uno stato estero in favore di persona singola. Ammissibilità.

Art.35 L.184/1983

I principi fondamentali in materia di famiglia ai quali l'art. 35 subordina la trascrizione del provvedimento di adozione, devono essere individuati facendo riferimento alle disposizioni della Costituzione e delle leggi ordinarie in tema di adozione, alle regole provenienti dal diritto europeo ed in particolare dal Trattato e dalla giurisprudenza della Corte EDU. La valutazione di tali principi, in relazione al superiore interesse del minore impone di procedere al riconoscimento in Italia dell'adozione pronunciata all'estero a favore della persona singola "ad ogni effetto" e dunque come "adozione piena" poiché "se l'adozione realizzata all'estero da una persona singola venisse riconosciuta in Italia solo con gli effetti di "adozione in casi particolari" si affievolirebbe la tutela del minore, assegnandogli uno stato giuridico "claudicante" e depauperando ulteriormente il panorama delle sue relazioni familiari determinando la violazione dei suoi diritti già riconosciuti in un altro ordinamento".

Tribunale per i Minorenni di Roma decreto del 3/10/18

Decreto del 3 ottobre 2018

Diritto Penale

Massima sentenza n. 545/2018 del 26 ottobre 2018

Ammissione ed applicabilità dell'istituto della messa alla prova.

Art. 28 D.P.R. 448/88.

A fronte della richiesta di applicazione dell'art. 28 DPR 448/88 ... il giudice minorile deve valutare la condotta dell'imputato nella sua completezza, comprensiva dunque, non soltanto di quanto acclarato nel processo sotto il profilo della responsabilità penale rispetto al fatto contestato, ma anche deve verificare la presenza di elementi indicatori di rimeditazione e resipiscenza rispetto all'accaduto da parte degli imputati al fine di poter applicare l'istituto della messa alla prova in vista di un giudizio prognostico positivo sulla evoluzione della personalità per un costruttivo reinserimento sociale degli stessi.

Tribunale per i Minorenni di Roma Sezione Penale sentenza n. 545/18 del 26/10/2018

Sentenza n. 545/2018 del 26 ottobre 2018

APPELLO (60/18 R.I.) per il 10
 u (1/19 R.I.) per il 30
 u (2/19 R.I.) per il 20
 u (4/19 R.I.) per il 50
 u (5/19 R.I.) per il 40
 u (7/19 R.I.) per il 50

N. 623/18 R.G. GUP
 N. 2403/17 R.G. N.R.

N. Sent. 545/18

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

SENTENZA
 ((Art. 442 c.p.p. e 533 c.p.p.))

REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

PROCURAZIONE LE CORTE APPELLO ROMA
 PERVENUTO IL
 20 NOV 2018
 6514
 Il Direttore Amministrativo
 Visto: Il Sottituto Procuratore Generale

Data del deposito _____
 Data irrevocabilità _____
 N. _____ Reg. Ese _____
 N. _____ Camp.Pe _____
 Redatta scheda il _____

Il Tribunale per i Minorenni di Roma composto dai Sigg.;

1) Dr. Paola Manfredonia	Presidente
2) Dr. Roberto Saccomandi	Giudice Onorario
3) Dr. Anna Sanchez	Giudice Onorario

Con l'intervento del Pubblico Ministero **Dr. Anna Di Stasio**
 alla pubblica udienza del 26.10.18
 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

- 1) _____ nato il _____ a Roma, ivi residente ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia - del Foro di Roma - in Roma,
- 2) _____ nato il _____ a Roma, ivi residente e con domicilio dichiarato in via _____ Difeso di fiducia dall' _____ del Foro di Roma con studio in Roma _____ e dall' _____ del Foro di Roma con studio in Roma,
- 3) _____ nato il _____ a Roma, ivi residente ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia - del Foro di Roma - i _____
- 4) _____ nato il _____ Roma, ivi residente e con domicilio dichiarato in _____ Difeso di fiducia dall' _____ del Foro di Roma con studio in Roma,
- 5) _____ nato _____ a Roma, ivi residente ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori di fiducia - _____ entrambi del Foro di Roma - in Roma.

6 nato il [redacted] a Roma, ivi residente e con domicilio
dichiarato in [redacted]
Difeso di fiducia dall' [redacted] al Foro di Roma con studio in Roma,

IMPUTATI

TUTTI

del reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112, 582, 583 comma I nr. 1 c.p., art. 585 c.p. (più persone riunite), perché in concorso tra loro - e comunque ognuno prevedendo ed accettando le conseguenze della condotta dei correi - con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso aggredivano [redacted] colpendolo con calci e pugni sul volto e con una testata al torace; nel momento in cui il predetto chiedeva le ragioni del gesto veniva nuovamente aggredito sempre con calci e pugni - anche mentre era a terra - riportando così lesioni personali gravi consistite in: *politraumatismo contusivo interessante il cranio, la spalla sinistra e la colonna vertebrale con la frattura composta del processo traverso sinistro di L1*; lesioni che comportavano malattia e successiva incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a gg. 40 (busto gessato e necessità di fisioterapia) e tuttora in atto

Con l'aggravante dei futili motivi ex art. 61 nr. 1 c.p. (la vittima aveva richiesto di non essere spinta dal gruppo durante la salita sul mezzo affollatissimo)
Comm. in Roma, a bordo della metropolitana A, il 20.10.17

CONCLUSIONI

P.M.: parere contrario alla messa alla prova. Condanna alla pena di anni due di reclusione, pena sospesa

DIFENSORI: insistono nella richiesta di MAP; in subordine concessione del perdono giudiziale, in subordine minimo della pena e benefici. Per [redacted]
MAP, in subordine assoluzione, perdono giudiziale ovvero minimo della pena con benefici.

MOTIVAZIONE

Con decreto 20.03.18 il GIP disponeva procedersi con giudizio immediato nei confronti di A. E., C. D., D. S. S., J. S., P. G. e V. G. in ordine al reato di cui alla richiesta del PM.

I difensori degli imputati, muniti di procura speciale, chiedevano procedersi con rito abbreviato nei termini di legge.

Fissata l'udienza, sentiti gli imputati, era disposto rinvio ad oggi per valutare la fattibilità di un progetto per una eventuale messa alla prova degli imputati.

All'odierna udienza, preso atto del contenuto delle relazioni di aggiornamento dell'USSM, il P.M. e la difesa concludevano come da verbale.

Ritiene il Collegio provata la sussistenza del reato, così come contestato, nonché la colpevolezza degli imputati in relazione ad esso, fondate sul contenuto degli atti processuali e sulle dichiarazioni rese dagli imputati.

In data 20.10.17 la persona offesa S. E., alla presenza del padre S. A., sporgeva denuncia nei confronti di un gruppo di circa dieci giovani per una aggressione con pugni e calci avvenuta il giorno stesso verso le 13.10 per futili motivi all'interno del vagone della metropolitana A direzione di marcia X tra le fermate di Y e Z. Gli aggressori si davano alla fuga quando il convoglio raggiungeva la stazione Z, mentre la persona offesa era soccorsa da alcuni presenti e da una guardia giurata. Trasportato al Policlinico C. con una ambulanza, allo S. era diagnosticata una frattura del processo trasverso di sx di L1 con contusioni multiple con 25 giorni di prognosi salvo complicazioni.

Sul posto interveniva una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei Carabinieri, erano acquisite le immagini del sistema di videosorveglianza e si procedeva alla identificazione dei probabili responsabili dell'aggressione, inizialmente D. S., C. e Pi., già censiti in SDI, e, attraverso ulteriori controlli e riscontri anche sui profili dei social network, si giungeva alla identificazione dello A. e dello J.. Dalle dichiarazioni rese dai predetti escussi a sommarie informazioni, si risaliva alla identificazione dei rimanenti imputati che venivano convocati e sentiti dagli operanti.

In base a tali dichiarazioni e a quelle rese dalle persone presenti ai fatti, G. F., C. V., A. C., P. N. e C. E., il contenuto della denuncia della persona offesa, che articola l'aggressione in due fasi ravvicinate, trova i primi riscontri, consentendo di affermare che tutti gli odierni imputati hanno preso parte attiva al pestaggio, unitamente a Sa. e Pi. per i quali si è proceduto con rito immediato conclusosi con sentenza di condanna del 22.05.18.

La successiva CTU accertava la compatibilità delle lesioni riscontrate (politraumatismo contusivo interessante il cranio, la spalla sinistra e la colonna vertebrale con la frattura

composta del processo trasverso sinistro di L1) con una dinamica lesiva da percosse inferte con calci e pugni messe in atto da terzi.

In base a tali elementi il PM chiedeva al Gip l'applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di tutti gli odierni imputati. Tale misura era disposta dal Gip con ordinanza 06.02.18 nei confronti di D. S., J. e P., mentre nei confronti di A., C. e V. il Gip disponeva la misura graduata della permanenza in casa.

Confrontando i verbali di sommarie informazioni con gli interrogatori di garanzia emergono elementi idonei a fondare la partecipazione di tutti gli imputati all'aggressione ai danni dello S., avvenuta in due fasi ravvicinate:

- il coimputato Sa., dichiara di avere sferrato un pugno allo S., sentendosi offeso, dopo che questi gli aveva detto "ti ammazzo ragazzino di merda" e che la persona offesa è caduta in terra dopo aver ricevuto i pugni dagli altri ragazzi, che, nel verbale di sommarie informazioni descrive come i "ragazzi della mia comitiva".

- P. dichiara di essere salito sul vagone della metropolitana con i coimputati e di avere spinto un ragazzo che si alterava dicendo a Sa. di non spingere; quest'ultimo gli dava un pugno e ne scaturiva una aggressione che coinvolgeva il gruppo. Pi. dichiara di essere caduto in terra nel tentativo di separare due giovani, tra cui la persona offesa, dal Sa., e di avere visto D, S., P. e G. dare "qualche pugno".

- A. dichiara che, dopo lo scambio parolacce-pugno tra S. e Sa., seguiva un "parapiglia" in cui anche lui era coinvolto e che quelli del suo gruppo hanno partecipato mentre lui nella seconda zuffa tentava di fermare P. che voleva picchiare la persona offesa; precisa tuttavia che non tutti i componenti la comitiva hanno picchiato lo S., circostanza contraddetta dalle altre dichiarazioni dei coimputati e da quelle testimoniali e della persona offesa.

- V. dichiara di essere stato solo presente al momento dei fatti e di avere visto il pugno sferrato da Sa. e che D. S. ha dato un pugno, dopodichè il "gruppo azzuffandosi" si è avvicinato a lui e la persona offesa è caduta in terra; non ricorda se si è rialzata da terra. Tale dinamica è contraddetta sia da quanto dichiarato dalla persona offesa in denuncia sia dalle dichiarazioni rese dai testimoni presenti che individuano nel V. colui che dice alla persona offesa "non toccare mio fratello" e, subito dopo, lo colpisce con un pugno.

- C. si dichiara estraneo, vede S. dare un pugno alla persona offesa che aveva detto di non spingere, forse vede G. dare un pugno. Nelle sommarie informazioni indica anche P. quale autore di un pugno alla persona offesa. La sua estraneità è contraddetta dal

riconoscimento effettuato dalla persona offesa e dai testi che indicano nel C. uno degli autori della seconda aggressione.

- D. S., che in sede di sommarie informazioni si dichiara completamente estraneo, durante l'interrogatorio di garanzia dichiara di avere visto il litigio e di avere spinto la persona offesa in quanto gli era finita addosso e di averla vista cadere in terra. Anche tale versione non combacia con quanto precisato non soltanto dalla persona offesa e dai testi presenti, ma anche con quanto dichiarato dai coimputati V., J. e Pi.. Non può essere ignorato quanto evidenziato dalla PG che ha visionato i video estrapolati dalle telecamere di sorveglianza nei quali – nonostante la risoluzione non ottimale delle immagini – alle ore 13.29.48 delle riprese si nota il D. S. che trascina sul pavimento del vagone la persona offesa.

- J. descrive una aggressione ad un ragazzo causata dalla calca delle persone a bordo della metropolitana; precisa che qualcuno ha spinto la persona offesa la quale ha detto "mortacci tua" a Sa. che reagisce con un pugno mentre Pi. e A. tentano di fermarlo, mentre anche G. e D. S. danno un pugno alla persona offesa.

- P. dichiara che Sa. e D. S. si spingono a vicenda e urtano altre persone, un ragazzo (lo S.) si lamenta e viene colpito da Sa. con un pugno, la persona offesa cade in terra e si rialza dirigendosi verso P. che, per paura, lo colpisce con una manata.

Tutti gli imputati si allontanano alla prima fermata utile nonostante la persona offesa sia in terra dolorante.

All'udienza del 08.06.18 gli imputati hanno minimizzato la propria partecipazione ai fatti, limitandosi a concentrare la dinamica dell'aggressione sul pugno dato dal coimputato Sa. come reazione alle spinte ricevute dalla persona offesa nella calca presente sul vagone affollato. E' emersa una diffusa indifferenza verso le sorti della persona offesa e la gravità delle lesioni inferte, persona offesa addirittura ritenuta in grado di potere aggredire, successivamente al primo pugno sferrato da Sa, gli imputati D. S. e P., che l'avrebbero spinta con una manata per timore di essere aggrediti dallo S. che pur avevano visto poco prima colpito dal Sa.. Nessuno degli imputati ha mostrato di essere in grado di individualizzare la propria condotta rispetto all'accaduto e di riflettere sull'elevata sproporzione tra il numero degli aggressori e l'aggredito e sulla gravità delle conseguenze subite dalla persona offesa, né di soffermarsi sulla banalità del gesto e o delle parole che hanno innescato la violenza alla quale hanno dato, tutti, séguito; nessuno ha mostrato di volere interrompere l'aggressione o di limitarne l'entità, né alcuno ha tentato di soccorrere la persona offesa, ma tutti, terminata l'aggressione, sono scesi dal convoglio alla prima

fermata utile al fine di allontanarsi il prima possibile dal luogo dei fatti dimostrando ciascuno, con il proprio comportamento, una piena adesione a una dinamica di gruppo coesa, convinta di avere agito in quanto provocata da gesti o parole della persona offesa, la quale ha avuto il "torto" di avere criticato l'irruzione prepotente del gruppo all'interno del vagone affollato. Tale attitudine a ragionare secondo una compatta dinamica di gruppo si è pienamente manifestata all'udienza del 08.06.18 (dove anche le relazioni USSM riportano per tutti gli imputati il riferimento uniforme da parte di ciascuno di uno "scenario connotato da un rapido avvicinarsi di fatti in cui l'improvviso erompere di scontri verbali e fisici avrebbe visto confusamente il coinvolgimento di vari soggetti, in azioni riferite non concertate, ma susseguenti e reattive") nella quale tutti gli imputati, a fronte di una volontà di chiedere scusa alla persona offesa, hanno continuato a mostrarsi indifferenti alla gravità delle conseguenze subite dalla stessa, non evidenziando alcuna consapevolezza dell'antigiuridicità del comportamento tenuto, ma anzi sottolineando l'aspetto della provocazione innescata dalla persona offesa, piuttosto che la sproporzione della loro reazione, elemento che fonda la sussistenza dell'aggravante contestata.

Tale atteggiamento, a fronte della richiesta di applicazione dell'art. 28 DPR 448/88, non può essere ignorato in quanto il giudice minorile deve valutare la condotta dell'imputato nella sua completezza, comprensiva dunque, non soltanto di quanto acclarato nel processo sotto il profilo della responsabilità penale rispetto al fatto contestato, ma anche deve verificare la presenza di elementi indicatori di rieducazione e resipiscenza rispetto all'accaduto da parte degli imputati al fine di poter applicare l'istituto della messa alla prova in vista di un giudizio prognostico positivo sulla evoluzione della personalità per un costruttivo reinserimento sociale degli stessi.

Tali aspetti, posti a fondamento dell'ordinanza di rinvio all'odierna udienza in vista di un eventuale applicazione dell'art. 28 DPR 448/88, sono oggi invariati e dal contenuto delle relazioni USSM di aggiornamento, non emergono elementi idonei a superare in alcun modo la valutazione negativa della personalità emergente dagli atti processuali e dalle dichiarazioni rese da tutti gli imputati, i quali, a giudizio del Collegio, non possono accedere all'istituto della messa alla prova, non essendo sufficiente, come sopra specificato, la mera dichiarazione resa da tutti gli imputati all'udienza del 08.06.18 di volere chiedere scusa alla persona offesa, né la parziale ammissione di quanto commesso.

Le modalità del fatto, l'età degli imputati, le dichiarazioni rese nonché il contenuto delle relazioni in atti non lasciano dubbi in ordine alla piena consapevolezza da parte degli

stessi del disvalore della condotta e quindi in ordine alla completa capacità di intendere e di volere.

Gli imputati devono quindi essere dichiarati responsabili del reato ascritto e per quanto attiene alla pena, valutati i criteri di cui all'art. 133 C.P., concesse la diminuzione della minore età e le attenuanti generiche, con l'aumento per la continuazione, effettuata la riduzione per il rito, appare equa quella di anni uno di reclusione ciascuno (pena base anni tre di reclusione, diminuita ad anni due per la minore età e ad anni uno e mesi quattro per le generiche, aumentata ad anni uno e mesi sei per la continuazione e diminuita come sopra per il rito).

Possono essere concessi i benefici della non menzione e della sospensione condizionale della pena, ritenuto, quest'ultimo, a fronte della incensuratezza dei prevenuti, istituto idoneo a rafforzare la previsione del ravvedimento degli imputati, tenuto conto degli elementi di fatto emersi e della personalità sopra evidenziata.

P.Q.M.

Visti gli artt. 442 e 533 C.P.P.

Dichiara A. E., C. D., D. S. S., J. S., P. G. e V. G. responsabili del reato loro ascritto e, con la diminuzione della minore età e le generiche e l'aumento per la continuazione, effettuata la riduzione per il rito, li condanna ciascuno alla pena di anni uno di reclusione.

Pena sospesa e non menzione.

Roma, 26 ottobre 2018

Il Presidente estensore
Dr.ssa Paola Manfredonia

Massima ordinanza del 23 aprile 2019

Competenza Ufficio del Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni.

Art. 10 comma 5 D.Lvo 121/18.

L'interpretazione dell'art. 10 comma 5 in esame deve essere orientata nel senso di favorire l'attrazione al circuito minorile per gli infraventicinquenni.

Si ritiene innanzitutto che, perché operi l'ostatività automatica di cui al comma 5 dell'art. 10 D.Lvo cit, sia necessaria l'attualità del titolo detentivo ordinario, non essendo sufficiente un ingresso in istituti per adulti per breve periodo ed eventualmente risalente.

L'interpretazione fondata sulla ratio della norma contenuta nell'art. 10 comma 5 del D.lvo 121/2018 consente di affermare, in assenza dell'attualità del titolo custodiale per un fatto commesso da maggiorenne, la competenza della magistratura di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni, in attuazione del generale principio del *favor* verso l'esecuzione minorile.

Tribunale per i Minorenni di Roma Sezione Penale ordinanza del 23/4/2019

Ordinanza del 23 aprile 2019

Proc. SIUS n. 2019/97



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA
UFFICIO DEL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

Il Magistrato di Sorveglianza dr. Federico Falzone
 nel procedimento indicato in epigrafe a carico di
 B.F.
 ha emesso la seguente

ORDINANZA

B.F. ha presentato istanza di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter o.p. e di esecuzione pena presso il domicilio ex L. 199/2010, in relazione alla pena di cui alla sentenza TM Roma n. 702/18 del 11.12.2018, con fine pena allo stato fissato al 7.12.2019.

Quanto alla possibilità di qualificare l'istanza ai sensi della L. 199/2010, occorre premettere quanto segue.

Con il D.Lvo 121/2018 è stata prevista una specifica disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.

Innanzitutto si osserva che, ai sensi dell'art. 24 D.Lvo 272/1989, le misure cautelari, le misure alternative (ora misure penali di comunità), le sanzioni sostitutive, le pene detentive e le misure di sicurezza si eseguono secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni fino al compimento del venticinquesimo anno di età, sempre che non ricorrano particolari ragioni di sicurezza.

L'art. 1 D.Lvo 121/18 prevede che "nel procedimento per l'esecuzione delle pene detentive e delle misure penali di comunità a carico di minorenni, nonché per l'applicazione di queste ultime, si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale, della legge 26 luglio 1975 n. 354, del relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000 n. 230 e del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272".

Tale disposizione normativa enuncia un principio di sussidiarietà che deve informare le norme dell'esecuzione delle pene nei confronti di imputati minorenni.

Il Legislatore ha inteso, analogamente con quanto fatto con l'art. 1 del d.P.R. 448/1988 per il processo penale minorile, creare un microcosmo normativo specifico per l'esecuzione delle pene nei confronti dei minorenni, con rinvio, solo per il caso di vuoto normativo ("per quanto da esse non previsto"), alle fonti espressamente citate.

A conferma dell'esigenza, avvertita dal Legislatore, della necessità di un espresso richiamo a norme estranee al D.Lvo 121/2018, può farsi riferimento al comma 12 dell'art. 2 che estende espressamente l'applicabilità dell'affidamento in prova in casi particolari previsto dal d.P.R. 309/1990. Nella medesima disposizione viene anche subordinata la possibilità di applicazione ai minorenni delle disposizioni sull'affidamento in prova, detenzione domiciliare e semilibertà di cui alla L. 354/1975, oltre che del già citato affidamento in casi particolari, al criterio di compatibilità ("si applicano in quanto compatibili") con le norme del D.Lvo 121/2018, sempre in analogia al disposto dell'art. 1 d.P.R. 448/1988.

La Legge 199/2010 non viene richiamata espressamente dal D.Lvo 121/2018. Si pone quindi il problema se possa ritenersi applicabile all'esecuzione della pena per i minorenni, in

considerazione dell'esistenza della detenzione domiciliare prevista dall'art. 6 D.Lvo 121/18 e della compatibilità con tale specifica misura.

L'art. 3 del D.Lvo 121 prevede, per tutte le misure penali di comunità, che il Tribunale di sorveglianza prescriva lo svolgimento di attività di utilità sociale, anche a titolo gratuito, o di volontariato. Inoltre, il primo comma dell'art. 2 specifica che tutte le misure devono prevedere un programma di intervento educativo. L'art. 6, infine, prevede che il Tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità tenendo conto del programma di intervento educativo predisposto dall'Ufficio di servizio sociale per i minorenni.

La ratio di tali previsioni è esplicitata al comma 2 dell'art. 1 in cui si afferma che l'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime del reato, tendendo a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psicofisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero.

Tali ambiziosi, ma sicuramente condivisibili, obiettivi si ritengono raggiungibili dal Legislatore attraverso il programma di intervento educativo di competenza dell'USSM, che come visto è necessario per tutte le misure penali di comunità.

Così ricostruito il sistema ideato dal Legislatore per l'esecuzione della pena nei confronti dei minorenni, non può che ritenersi ad essi non applicabile l'esecuzione della pena presso il domicilio ai sensi della L. 199/2010. La norma non è infatti richiamata dal D.Lvo 121/2018 ed è, del resto, incompatibile con le finalità sopra specificate, atteso che consente l'inattività e l'ozio del destinatario del provvedimento. Ad ulteriore conferma della necessità dell'adesione ad un progetto educativo, può farsi riferimento all'art. 24 D.Lvo 272/1989 che impedisce l'esecuzione della pena con le modalità previste per i minorenni fino al compimento del venticinquesimo anno di età quando "le finalità educative non risultano in alcun modo perseguibili a causa della mancata adesione al trattamento in atto".

Può porsi la questione della disparità di trattamento rispetto al sistema previsto per gli adulti, che potrebbe consentire una fruizione più immediata dell'esecuzione pena presso il domicilio tramite l'agile previsione della L. 199/2010. A tal proposito potrebbe farsi riferimento all'intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 323/2000, affrontando il tema del rapporto fra c.p.p. e d.P.R. 448/1988, ha ribadito l'opportunità di seguire sempre il *favor minoris*. Deve tuttavia evidenziarsi che, il caso affrontato dalla Corte, riguardava una disposizione intervenuta dopo l'entrata in vigore del d.P.R. 448/1988. Mentre, nel caso del rapporto fra il D.Lvo 121/2018 e la L. 199/2010, si deve ritenere che il Legislatore non l'abbia voluta consapevolmente richiamare.

D'altra parte, se il Legislatore ha inteso creare un microcosmo normativo speciale per i minorenni, con finalità chiare e condivisibili, gli apparati della P.A. competenti per l'attuazione, ed in special modo l'USSM, dovrà esser messo in condizione di operare con tempestività e adeguatezza tali da prevedere il programma di intervento educativo in tempi brevissimi, consentendo al Tribunale di Sorveglianza di provvedere con urgenza e non determinare una condizione di sfavore del detenuto minorenne rispetto all'adulto.

Nel caso di persona detenuta, laddove il ritardo nella decisione del Tribunale di Sorveglianza per l'assenza del programma di intervento può comunque porre profili di ingiustificata disparità di trattamento, può ipotizzarsi l'adozione di un provvedimento in via provvisoria del magistrato di sorveglianza ex art. 8 D.Lvo 121 nel caso in cui lo stato di detenzione determina un grave pregiudizio al percorso di reinserimento sociale del detenuto.

Ritenuto pertanto di poter qualificare l'istanza ai sensi dell'art. 6 D.Lvo 121/2018, con possibilità di intervento in via provvisoria di questo MDS, occorre valutare la sussistenza della competenza della AG minorile o di quella ordinaria, atteso il disposto del comma quinto dell'art. 10 D.Lvo cit, secondo il quale "se il condannato per reati commessi da minorenne abbia fatto ingresso in un istituto per adulti in custodia cautelare o in espiazione di pena, per reati commessi dopo il

compimento del diciottesimo anno di età, non si fa luogo all'esecuzione secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni".

B.F. è entrato presso la CC di Rebibbia in data 10.1.2019, poi trasferito presso la CC di Velletri, in esecuzione di ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Tribunale di Tivoli e dal Tribunale di Roma, sostituite con gli arresti domiciliari rispettivamente in data 7.3.2019 e 21.3.2019. Tali titoli cautelari avevano indotto il TM a rigettare una prima richiesta di detenzione domiciliare in data 1.2.2019 in relazione alla sentenza del TM che è ora in esecuzione.

B.F. è pertanto allo stato detenuto in carcere per adulti in espiatione della sola sentenza emessa dal TM. Il Dipartimento di Giustizia Minorile-C.G.M., avendo B.F. fatto ingresso in una casa circondariale per un titolo cautelare da maggiorenne, in applicazione rigorosa del comma 5 dell'art. 10 cit, facendo leva sul significato dell'uso del congiuntivo passato "abbia fatto ingresso", ha rigettato la richiesta del detenuto di essere assegnato in un istituto minorile, nonostante il nulla osta espresso da questo MDS.

La lettera della norma citata, in effetti, appare ad una prima lettura impedire al soggetto che, in qualsiasi momento, "abbia fatto ingresso in un istituto per adulti", la possibilità di esecuzione secondo le modalità (ovvero detenzione in IPM) e secondo le norme previste per i minorenni, ovvero le disposizioni contenute nel D.Lvo cit. Tali norme ora contemplano espressamente la competenza del TM per l'adozione di misure penali di comunità distinte rispetto alle misure alternative previste dall'O.p., di competenza del TDS ordinario. L'interpretazione letterale della norma in esame, determinerebbe dunque l'incompetenza della magistratura di sorveglianza minorile a decidere in merito all'esecuzione della sentenza del TM, unico titolo in esecuzione, secondo le norme previste per i minorenni.

Tale interpretazione letterale non è condivisibile. Occorre invero, a parere di questo MDS, analizzare la ratio dell'art. 10 D.Lvo cit. nel suo complesso ed in combinato disposto con l'art. 24 D.Lvo 272/1989, che prevede la possibilità di far proseguire di eseguire la pena secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni fino al compimento del venticinquesimo anno di età. Tale meccanismo di favore trova il limite della sussistenza di specifiche ragioni di sicurezza che sconsigliano la permanenza dell'infraventicinquenne nel circuito minorile per evitare difficoltà di gestione ed influenze nocive. Come visto, ai sensi dell'art. 10 cit., anche la detenzione in istituto per adulti può comportare un limite all'esecuzione secondo le modalità e le norme previste per i minorenni. Si ritiene che la *ratio* di tale ostatività sia duplice: in primo luogo la permanenza in istituti ordinari evidenzia la sussistenza delle ragioni di sicurezza anzidette; d'altra parte tale permanenza può aver attivato programmi di trattamento da non interrompere con l'assegnazione in un IPM. Il medesimo fine è perseguito anche dal primo comma dell'art. 10 cit., che prevede che, in caso di sopravvenienza di nuovi titoli per reati commessi da maggiorenne, il MDS minorile dovrà valutare la sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell'esecuzione secondo le norme e con le modalità previste per i minorenni disponendo l'estensione al nuovo titolo.

Il Legislatore ha dunque inteso superare il criterio della competenza fra Sorveglianza minorile ed ordinaria determinato dall'ultima sentenza divenuta irrevocabile ex art. 665 comma quarto c.p.p., prevedendo una disciplina più articolata che tiene conto della necessità di non interrompere progetti trattamentali in atto (sia nel circuito minorile che ordinario) e della sussistenza di specifiche ragioni di sicurezza.

Così ricostruito il sistema regolativo della competenza e, di conseguenza, delle norme applicabili, ritiene questo MDS che l'interpretazione dell'art. 10 comma 5 in esame debba essere orientata nel senso di favorire l'attrazione al circuito minorile per gli infraventicinquenni.

Si ritiene innanzitutto che, perché operi l'ostatività automatica di cui al comma 5 dell'art. 10 D.Lvo cit, sia necessaria l'attualità del titolo detentivo ordinario, non essendo sufficiente un ingresso in istituti per adulti per breve periodo ed eventualmente risalente. Una trascorsa detenzione non è di per sé idonea ad escludere l'esecuzione della pena secondo le norme e le modalità previste per i minorenni, ma costituisce solo un elemento che deve esser valutato per fondare le ragioni di sicurezza anzidette. Tale valutazione dovrà esser particolarmente stringente e rigorosa quando è in

esecuzione una sola sentenza definitiva emessa dal TM, come nel caso in esame. Ragionando diversamente si potrebbero determinare situazioni paradossali: una permanenza in istituto per adulti per un fatto per il quale v'è poi stata sentenza di assoluzione impedirebbe l'esecuzione di una pena detentiva per fatto commesso da minorenni; una trascorsa permanenza in istituto per adulti impedirebbe l'esecuzione secondo le norme per i minorenni di una lunga pena per fatto commesso da minorenni.

In conclusione, ritiene questo MDS che l'interpretazione fondata sulla ratio della norma consenta di affermare, in assenza dell'attualità del titolo custodiale per un fatto commesso da maggiorenne, la competenza di questa magistratura di sorveglianza, in attuazione del generale principio del *favor* verso l'esecuzione minorile e nel rispetto dei limiti di sicurezza sopra evidenziati.

Nel caso in esame, infatti, non si ritengono sussistenti esigenze di sicurezza tali da precludere l'esecuzione della pena secondo le norme per i minorenni. Le Ag ordinarie si sono già espresse per i titoli cautelari, ritenendo adeguati gli arresti domiciliari. La permanenza di B.F. nel circuito ordinario è stata di breve periodo. D'altra parte le relazioni in atti danno conto di una fragilità della personalità di B.F. e dell'esistenza di problematiche sanitarie, che impongono la massima cautela e l'attivazione di tutte le risorse trattamentali possibili, rendendo opportuna l'esecuzione della pena secondo le norme minorili.

Quanto al merito dell'istanza di detenzione domiciliare presentata in favore di B.F., è in atti una relazione dell' U.O.S.D. della sanità penitenziaria di Velletri che riferisce di un ricovero in ambiente psichiatrico ospedaliero in regime di TSO per "uno stato di agitazione psicomotoria nell'ambito di un'alterazione del tono dell'umore con spiccate valenze anticostitutive anche estreme di natura non dimostrativa". La relazione conclude affermando che la permanenza in ambiente detentivo non può che peggiorare la già compromessa condizione di salute mentale, auspicando un progetto terapeutico individualizzato domiciliare che preveda la presa in carico del CSM di competenza territoriale.

L'USSM, con nota del 10.4.2019, rappresentava di aver inviato formale richiesta di presa in carico al CSM di Velletri e di via Bardanzellu, al fine di attivare un progetto terapeutico-educativo da espletarsi in regime di detenzione domiciliare. Viene dato altresì atto di un'attiva collaborazione della famiglia del ragazzo.

Si rappresenta la necessità che la ASL, sia per quanto di competenza del CSM che del Serd, prenda tempestivamente in carico il giovane. L'assistente sociale dell'USSM ha riferito per le vie brevi a questo MDS di aver esposto il caso, con contatti diretti, ai referenti del CSM di Velletri (ora competente in relazione alla detenzione presso la CC di Velletri), del CSM di via Bardanzellu e del Serd di via Teodorico, competenti in relazione al luogo indicato per la detenzione domiciliare.

B.F. dovrà pertanto, immediatamente dopo la scarcerazione, essere preso in carico dalle competenti articolazioni dell'ASL, che forniranno, in accordo con l'USSM, un adeguato progetto terapeutico-educativo entro la data dell'udienza del TDS fissata per il 3.5.2019 per la decisione in via definitiva, esprimendosi anche sull'eventuale necessità del collocamento in comunità terapeutica (come emergerebbe dalla relazione dalla relazione dell'U.O.S. di Rebibbia del 14.2.2019).

La stazione CC di Roma Santa Maria del Soccorso ha certificato, con nota del 5.4.2019, l'idoneità del domicilio di B., che ha dato la propria disponibilità ad accogliere il figlio.

Ritenuto in definitiva che sussistono le condizioni per ammettere B.F. alla misura penale di comunità della detenzione domiciliare, con competenza di questo MDS a provvedere in via provvisoria attese le condizioni di salute anzidette;

ritenuto che le particolari condizioni sociali e personali di B.F. escludono allo stato la sussistenza di pericolo di fuga;

visti gli artt. 6 e 8, comma 2, D.Lvo 121/2018;

P.Q.M.

Ammette B.F. alla misura penale di comunità della detenzione domiciliare con riferimento al titolo di cui in narrativa (sentenza del TM Roma dell'11.12.2018) da eseguirsi presso l'abitazione ---, con fine pena allo stato previsto al 7.12.2019.

Per quanto di competenza di questo MDS, non autorizza B.F. a raggiungere la suddetta abitazione con mezzi autonomi, salvo sia affidato al padre. In tal caso l'abitazione indicata potrà esser raggiunta per la via più breve e senza soste intermedie

Dispone comunicarsi all'interessato, al PMM Sede, al difensore e alla stazione CC di Roma Santa Maria del Soccorso per i controlli.

Dispone comunicarsi la presente ordinanza al CGM, all'USSM, al CSM di Velletri, al CSM di via Bardanzellu e al Serd di via Teodorico (ASL Roma 2) in relazione a quanto specificato in parte motiva, segnalando l'urgenza.

Dispone trasmettersi gli atti al TM fissando sin d'ora l'udienza per il 3.5.2019 ore 9.30 presso questo TM sito in Via Bresciani 32 con autorizzazione, per quanto di competenza di questo MDS, a comparire con i propri mezzi.

Dispone che la presente ordinanza sia subordinata alla sottoscrizione degli obblighi che dovrà avvenire a cura della matricola al momento della scarcerazione.

Roma 23.4.2019

Il Magistrato di Sorveglianza

Federico Falzone

Massima sentenza n. 633/2015 del 23/4/2019

Giudizio di prevalenza delle circostanze aggravanti sulla sminuente della minore età.

Art. 133 c.p., Art. 28 D.P.R. 28 448/88.

Il giudizio di prevalenza delle circostanze aggravanti contestate sulla diminuzione della minore età, si fonda sulla particolare gravità del fatto in relazione alla età della persona offesa e con riferimento alla personalità manifestata dall'imputato, valutando altresì l'assenza di volontà di aderire ad eventuali progetti di intervento ex art. 28 DPR 448/88.

Tribunale per i Minorenni di Roma Sezione Penale sentenza n. 633/2015 del 23/4/2019

Sentenza n. 633/2015 del 23/4/2019

N. 438/15 R.G. GUP

N. 3/131/14

R.G. N.R.

N. / Sent. 633/15

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Data del deposito

SENTENZA

((Art. 442 c.p.p. e 533 c.p.p.))

Data irrevocabilità

20-01-16

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. _____ Reg. Ese

N. _____ Camp.Pe

Il Tribunale per i Minorenni di Roma composto dai Sigg.:

Redatta scheda il

23-3-16

- | | |
|--------------------------|------------------|
| 1) Dr. Paola Manfredonia | Presidente |
| 2) Dr. Valerio Luzi | Giudice Onorario |
| 3) Dr. Anna Sanchez | Giudice Onorario |

ESTRATTO
BS. AL P.M.M.
IL 2-4-16
IL CANCELLIERE
F. [Signature]

Con l'intervento del Pubblico Ministero **Dr. Gaetano Postiglione**

alla pubblica udienza del **5 novembre 2015**

ha pronunciato e pubblicato mediante lettura la seguente

SENTENZA

Nei confronti di:

_____ nato a _____ il _____ elettivamente domiciliato presso il difensore di fiducia, _____ ro presente

PROCURA GENERALE CORTE APPELLO ROMA
PERVENUTO IL
30 NOV 2015
Il Funzionario di Cancelleria
VISTO: il Sostituto Procuratore Generale
[Signature]

IMPUTATO

- a) Del delitto p. e p. agli artt. 582, 583 in relazione agli artt. 577 nn. 4 e 61 nn 1, 4 e 11 cp per avere cagionato lesioni al neonato
figlio della convivente colpendolo
al viso più volte così cagionandogli la tumefazione guancia dx escoriazione cutanea dx e regione palpebrale dx ed ecchimosi della guancia sx e della base del naso sx nonché lesioni nella regione prossimale del braccio dx e regione toracica dx giudicate guaribili entro 20 gg s.c., con le aggravanti di avere commesso il fatto con crudeltà, per motivi furili e con abuso di relazioni domestiche. In Roma, il 20.10.14
- b) Del delitto p. e p. dall'art. 572 I e II comma cp per aver maltrattato la convivente picchiandola più volte senza
apparenti motivi ed accanendosi anche sul figlio
(attualmente ricoverato in ospedale) colpendolo alla testa e al corpo più volte, così cagionandogli traumi, escoriazioni ed ecchimosi del volto con fratture delle ossa del cranio e delle coste (dalle radiografie si è rilevata la presenza di ulteriori fratture multiple di tutte le coste con calli ossei esuberanti come da possibili rifratture). In Roma, sino al 20.10.14

CONCLUSIONI

P.M.: anni 4 e mesi 6 di reclusione, unificati i reati dal vincolo della continuazione;

DIFENSORE: capo b) assoluzione perché il fatto non sussiste; capo a) minimo della pena, con le generiche e la minore età equivalenti sulle contestate aggravanti

MOTIVAZIONE

All'esito delle indagini preliminari il P.M. presentava richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di P. A. in relazione ai reati di cui in rubrica; all'udienza del 04.06.15, su richiesta del difensore, si procedeva a giudizio abbreviato, quindi, sentito l'imputato, formulate le conclusioni, era disposto rinvio per effettuare perizia medico-legale sulla entità delle lesioni subite dalla persona offesa B. M., nato il 13.05.14. Depositata la perizia, sentito il perito all'odierna udienza, il P.M. e la difesa concludevano come da verbale.

Ritiene il Collegio che, in base al contenuto degli atti di indagine e dell'istruttoria espletata, non vi siano sufficienti elementi per ritenere provata la penale responsabilità in capo all'imputato in ordine al capo b) dell'imputazione. Con riferimento, infatti, all'ipotesi di maltrattamento aggravato in danno della persona offesa e della madre di quest'ultima, all'epoca conviventi con l'imputato, non vi sono elementi di riscontro rispetto a quanto dalla stessa denunciato in data 23.10.14.

Dalla disamina della perizia medico-legale effettuata sul piccolo B. M. risulta che l'ulteriore quadro lesivo non acuto, preesistente a quanto riscontrato nella immediatezza dai sanitari del Pronto Soccorso del Policlinico X con referto del 21.10.14, può farsi risalire ad un periodo non inferiore ad un mese precedente il 21 ottobre (per le fratture costali) e a non meno di giorni quindici precedenti (per le fratture craniche).

Tali elementi, in mancanza di riscontri che consentano di addebitare con certezza l'ipotesi di maltrattamento all'odierno imputato, non sono sufficienti, integrando una ipotesi di mero sospetto nei confronti del predetto, stante il rapporto di convivenza tra il P, il piccolo M., inizialmente indicato come figlio anche del P, e M. J, madre di M., rapporto che, secondo quanto dichiarato in denuncia dalla M., sarebbe risalente a circa quattro mesi precedenti il mese di ottobre 2014. La fattispecie di maltrattamento, infatti, si sostanzia in più condotte ripetute, anche non penalmente rilevanti se considerate isolatamente, realizzate in momenti successivi, collegate da un nesso di abitudine e avvinte da una unica intenzione criminosa di infliggere abitualmente sofferenze al familiare convivente. Non sono emersi elementi sufficienti per ritenere provato che la M. affidasse abitualmente ed esclusivamente al P. il minore M. nel periodo precedente il 20.10.14; nella stessa abitazione, conviveva anche il fratello minore del P. e, in altro appartamento comunicante, la madre del P. e il suo convivente. Né può essere affermato oltre ogni ragionevole dubbio che l'imputato infliggesse al bambino sofferenze e aggressioni abituali tali da determinare il quadro lesivo non acuto riscontrato dai sanitari.

Le dichiarazioni rese dalla M. in denuncia, circa l'essere stata picchiata più volte dal P. al punto da dover ricorrere, non specifica in quale periodo, al Pronto Soccorso del Policlinico di Y, non sono state suffragate da elementi di riscontro; la stessa M., peraltro, afferma di non avere conservato alcun referto e di avere dichiarato ai sanitari di essere stata aggredita da una donna sconosciuta. Dichiara altresì di avere continuato a convivere con il P., nonostante ne abbia affermato l'indole violenta e il totale disimpegno, e di avergli lasciato in custodia il piccolo M. la mattina del 20.10.14 in quanto doveva assentarsi per motivi di lavoro. La professione della M. è indicata dal P. "con lucidità e senza manifestare imbarazzo" nella relazione del CPA come lavoro da "escort" che la giovane donna svolgerebbe insieme al proprio padre transessuale anche tramite internet.

Tali dichiarazioni, unite alle ulteriori informazioni desumibili dalle relazioni dei servizi sociali agli atti sulla famiglia del P., provano senza ombra di dubbio un quadro di gravissimo pregiudizio cui è stato esposto il minore M., nonché di evidenti e gravissime omissioni in capo alla M. del dovere di protezione e tutela nei confronti del proprio figlio, nell'interesse del quale è pendente procedimento per la verifica dello stato di abbandono presso questo Tribunale in sede civile.

Pertanto, alla luce di quanto emerso, l'imputato deve essere assolto dal capo b) per essere insufficiente la prova che l'imputato abbia commesso il fatto.

Con riferimento al capo a) della imputazione, opportunamente riformulata dal PM in udienza, devono essere escluse sia la condotta lesiva idonea e diretta in modo non equivoco a cagionare la morte del minore, sia la relazione di paternità tra l'imputato e la persona offesa, il cui padre si identifica in B. A. nato in C. il xx.xx.xx.

In base al contenuto degli atti processuali, infatti, devono affermarsi la sussistenza della condotta di lesioni aggravate e la penale responsabilità dell'imputato in relazione ad esse. Lo stesso P. ha ammesso di avere dato quattro schiaffi al bambino. La perizia medico-legale ha escluso l'idoneità delle lesioni a porre in pericolo di vita il bambino e ha concluso per la identificazione di lesioni di moderata entità.

Nessun dubbio sulla sussistenza delle aggravanti contestate: il P. è stato determinato a picchiare il bambino perché quest'ultimo piangeva e lo infastidiva in quanto impegnato a giocare alla X Box, motivo futile stante la sproporzione evidente tra lo stimolo che lo ha spinto ad agire e l'azione commessa e che l'imputato ha ammesso con inquietante semplicità.

Anche l'aggravante dell'aver agito con crudeltà è di tutta evidenza: picchiare un bambino di appena cinque mesi, totalmente inerme, che non ha alcuna possibilità di difendersi,

durante la momentanea assenza della madre, dimostra una totale mancanza di umanità ed empatia verso le persone, ancora più grave se rapportata all'età del bambino.

Infine, l'aggravante dell'aver abusato di relazioni di coabitazione è pienamente provata stante il rapporto di convivenza tra l'imputato e la persona offesa e l'aver la madre affidato il figlio al P. durante la sua assenza.

Parimenti provata, altresì, la capacità di intendere e di volere in relazione all'età, al titolo del reato, alle dichiarazioni rese in udienza e al contenuto delle relazioni agli atti.

Risulta dagli atti nonché dalle dichiarazioni complessivamente rese dal P. agli operatori sociali e nel corso delle udienze, una personalità strutturata negativamente con una storia pregressa caratterizzata da un contesto ambientale e sociale violento con precoce esposizione a eventi traumatici e precarietà dei legami familiari (il padre è ucciso in un conflitto a fuoco, mentre la madre è incinta; il giovane è affidato a parenti ovvero si trasferisce più volte dal Stato Estero a Stato Estero finché giunge in Italia circa quattro anni fa); il percorso scolastico è discontinuo e breve, durante la permanenza in Italia, il P. non risulta impegnato in alcuna attività formativa o progetto lavorativo, fa uso abituale di cannabinoidi dall'età di 12 anni e consumo isolato di cocaina; manifesta elementi di impulsività e rabbia incontrollata. Il tratto saliente della personalità è il distacco emotivo che il P. mostra agli operatori che lo hanno esaminato sin dal suo ingresso in carcere. Dalla relazione clinica del 02.09.15 risulta che l'imputato, attualmente inserito in una comunità terapeutica riabilitativa, si mostra scarsamente collaborativo con l'equipe di riferimento, inaccessibile al colloquio clinico, alla rielaborazione del proprio vissuto emotivo e degli eventi che hanno determinato il presente processo penale. Manifesta aggressività verbale verso gli operatori e fisica verso le cose: lo status psicopatologico attuale si caratterizza prevalentemente per la presenza di forte coartazione emotiva, appiattimento affettivo, isolamento emotivo, diffidenza e difficoltà nei rapporti interpersonali. Il P. vive tale sintomatologia come egosintonica e, dunque, non rappresentativa per lui di un problema da affrontare.

Ai sensi dell'art. 133 c.p., tenuto conto della gravità del reato e della personalità dell'imputato così come sopra delineata, si stima equa la pena di anni due e mesi otto di reclusione ritenuta la prevalenza delle aggravanti contestate sulla diminuzione della minore età (pena base anni tre di reclusione, aumentata ad anni quattro per le aggravanti contestate e diminuita come sopra per il rito).

Il giudizio di prevalenza delle circostanze aggravanti si fonda sulla particolare gravità del fatto in relazione alla tenera età della persona offesa e sulla personalità manifestata dal P.

il quale, peraltro, non ha mostrato alcuna volontà di aderire ad eventuali progetti di intervento ex art. 28 DPR 448/88, come, peraltro, richiesto dal difensore.

Tuttavia, trattandosi di soggetto incensurato, potendosi presumere che lo stesso si asterrà dal commettere ulteriori reati, e stante l'entità della pena irrogata, può essere concessa la sospensione condizionale della pena;

P.Q.M.

Visto l'art. 530 II comma cpp:

assolve P. A. dal reato a lui ascritto sub b) per non aver commesso il fatto.

Visti gli artt. 442 e 533 cpp:

dichiara P. A. responsabile del reato di cui al capo a), così come riformulata l'imputazione all'odierna udienza, con le aggravanti prevalenti sulla minore età, effettuata la riduzione per il rito, lo condanna alla pena di anni due e mesi otto di reclusione.

Pena sospesa.

Riserva in giorni trenta il termine per il deposito dei motivi.

Roma, 5 novembre 2015

Il Presidente estensore
Dr.ssa Paola Manfredonia

Diritto Internazionale

Massima sentenza n. 6135/18 del 1 ottobre 2018

Sottrazione internazionale e ascolto del minore.

Art. 12 comma 2 Convenzione Aja 25 Ottobre 1980.

In tema di illecita sottrazione internazionale di minori, alla luce della Convenzione Aja del 25 ottobre 1980, la domanda di rimpatrio può essere respinta, nel superiore interesse degli stessi, solo in presenza di una delle circostanze ostative indicate dagli artt. 12, 13 e 20 della predetta Convenzione. Nel valutare l'esistenza di tali circostanze, l'Autorità Giudiziaria può ritenere non raggiunta, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della Convenzione, la prova dell'integrazione del minore nel nuovo ambiente dove si trova, qualora emergano, all'esito del suo ascolto, da una parte elementi di generale indifferenza, confusione e non particolare attaccamento alla nuova realtà, dall'altra legami affettivi e vividi ricordi riferibili al contesto perduto dello Stato di residenza abituale.

Tribunale per i Minorenni di Roma, R.G. 1879/18 V.G., Cron. n. 6135/18

Sottrazione internazionale e insussistenza del rischio di essere esposto a pericoli fisici e psichici o di trovarsi in situazione intollerabile.

Art. 13 comma 1 lettera B) Convenzione Aja 25 ottobre 1980.

Le difficoltà organizzative per motivi di lavoro di uno dei genitori nell'accudire e gestire il minore nello Stato di residenza abituale non configurano il caso eccezionale di cui all'art. 13 comma 1 lett. B) della Convenzione - "*fondato rischio per il minore di esser esposto per il fatto del suo ritorno ai pericoli fisici e psichici o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile*", in presenza del quale l'Autorità Giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore, specie quando sia comunque attivabile nel luogo di rientro l'apposita procedura volta a verificare la migliore soluzione sotto il profilo dell'affidamento, del collocamento presso l'uno o l'altro genitore, il regime di incontri con il genitore non collocatario. Nè ricorre l'ipotesi di cui all'art. 13 comma 1 lettera B) della Convenzione quando le condizioni socio ambientali dello Stato in cui il minore deve rientrare non siano mutate rispetto al tempo in cui vi risiedeva stabilmente.

Tribunale per i Minorenni di Roma, R.G. 1879/18 V.G., Cron. n. 6135/18

Sentenza n. 6135/18 del 1 ottobre 2018

N. 1879/2018 VG



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di
 Dott. Alida Montaldi Presidente
 Dott. Daniela Bacchetta Giudice est.
 Dott. Nico Gizzi Giudice Onorario
 Dott. Ottavia Pennisi Giudice Onorario

Visti gli atti relativi alla minore , nata il / / a , figlia di
 e di ;

OSSERVA

Si riassumono i fatti sui quali si fonda il contenzioso sul quale il Tribunale per i minorenni di Roma è chiamato a decidere:

La minore A nasce il / / a I) dalla coppia, non coniugata, costituita da . Agli inizi del 2009, quando la minore ha quattro mesi di vita, la famiglia si trasferisce in Brasile. Qui frequenta la scuola materna, la prima e la seconda elementare.

Nel 2012 la coppia genitoriale si separa e concorda, in regime di affidamento condiviso, il collocamento della minore, che allora ha tre anni e mezzo, presso l'abitazione della madre e la disciplina dei rapporti con il padre; tale accordo è omologato dal competente tribunale brasiliano.

Nel gennaio 2017 i genitori decidono di trasferire la figlia in Italia per favorire gli studi. Il contenuto dell'accordo è al centro del contenzioso tra i due genitori: secondo il signor , in base a tale accordo la minore sarebbe dovuta restare in Italia con il padre, vivendo nella casa del medesimo a in , fino al termine del semestre scolastico, per poi rientrare in Brasile nel luglio 2017. Secondo la versione della signora , la permanenza di in Italia non sarebbe stata limitata all'anno scolastico 2016/2017, bensì definitiva.

Sempre in base al suddetto accordo, la signora) sarebbe dovuta arrivare a a spese dello il 13.03.2017, con rientro in Brasile previsto il 29.04.2017 (v. copia della prenotazione dei biglietti aereo).

Il 13.03.2017 la signora arriva a e dimora con la bambina nella casa in . Durante tale periodo, infatti, il signor doveva rientrare in Brasile per motivi lavorativi, per poi tornare in Italia.

Anche sulle vicende successive le versioni dei due genitori divergono.

Secondo il padre, la permanenza in Italia della signora) era limitata al periodo tra il 13.03.2017 e il 29.04.2017, data in cui avrebbe dovuto rientrare in Brasile (v. copia della prenotazione dei biglietti aereo, acquistato a spese del signor . Giunto il momento per la madre di tornare in Brasile (29.04.2017), questa avrebbe rinviato il viaggio già fissato, dichiarando inaspettatamente di non voler tornare nel paese di origine e di voler rimanere con la figlia in Italia. Secondo invece la madre, il suo trasferimento in Italia sarebbe stato fin da subito definitivo.

Nel periodo successivo, la madre trova ospitalità presso il padre dello , signor , e la sua seconda moglie, signora , mentre vive con il padre, nella sua abitazione a

E' un periodo di forti contrasti tra i due genitori, che culmina quando il 4.7.2017 il signor e la bambina si recano all'aeroporto di , per imbarcarsi su un volo diretto in (quello stesso giorno la signora , accompagnata dalla signora li, si presenta al Commissariato in , revocando l'assenso al mantenimento del passaporto italiano della minore e affermando che il signor sta portando illegittimamente la figlia in Brasile. A causa di questa denuncia, le forze dell'ordine fermano all'aeroporto di il signor e la minore mentre sono in procinto di partire, ritirando i passaporti (italiano e brasiliano) della bambina.

Su queste vicende, così succintamente descritte, si innestano diversi procedimenti giudiziari:

1. Un primo procedimento n. 1408/17 VG avanti questo Tribunale, originato dall'iniziativa del P.M. in sede, a seguito della denuncia effettuata il dalla signora comunicata alla Procura in sede dalle forze dell'ordine. Nel procedimento è confluito il ricorso presentato dal signor volto a ottenere l'autorizzazione al rientro in Brasile della minore (ricorso peraltro non ai sensi della Convenzione del 1980, che mai viene citata nell'atto). Il procedimento 1408/17 VG è stato definito in data 24/10/17 con un decreto dichiarativo dell'incompetenza funzionale del Tribunale per i Minorenni, in ragione del fatto che nel frattempo la signora aveva attivato presso il Tribunale Ordinario di il procedimento di cui al punto seguente.
2. La procedura n. attivata presso il Tribunale Ordinario di dalla signora con ricorso depositato il volta a disciplinare l'affidamento della minore, la frequentazione della stessa con il padre e il contributo al mantenimento. In quella sede si costituiva il signor che eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Con sentenza del il Tribunale Ordinario di ha accolto tale eccezione, rilevando che, fondandosi la giurisdizione nelle procedure relative alla responsabilità genitoriale sul criterio della residenza abituale del minore, nel caso in esame il tempo di permanenza in Italia di , appariva limitato rispetto alla sua età non era stato sufficiente per instaurare relazioni sociali sufficienti, tanto più che la minore aveva sempre abitato in Brasile.
3. La procedura attivata il dal signor avanti il Giudice Tutelare di , per ottenere la restituzione dei passaporti ritirati dalle forze dell'ordine in data 4.7.2017. Con provvedimento del , quel giudice ha ritenuto non sussistere le condizioni che avevano giustificato il ritiro dei passaporti, ma, rilevando anche il forte contrasto e disaccordo tra le parti, ha rigettato il ricorso, disponendo la restituzione dei passaporti solo al genitore che sarà in grado di esibire un successivo provvedimento dell'autorità giudiziaria brasiliana che risolva il conflitto in ordine al luogo e alla persona con cui la minore dovrà continuare a vivere.
4. Il procedimento n. VG avanti questo Tribunale attivato dal signor con atto depositato il li reclamo contro la suddetta decisione del Giudice Tutelare.
5. Il procedimento n. VG avanti questo Tribunale attivato in data dal nonno paterno di ai sensi dell'art. 317 bis c.c., per tutelare il proprio diritto a coltivare rapporti significativi con la nipote, a suo dire ostacolati dal figlio. In quella sede il nonno istante prende evidentemente le parti della signora , sostenendo l'esistenza di un accordo tra i genitori della minore a che la stessa venisse in Italia nel gennaio 2017 per stabilirvisi in via definitiva al fine di perfezionare gli studi; la decisione di far rientrare in Brasile

sarebbe stata presa dal padre unilateralmente. Dopo l'istruttoria, nel corso della quale sono stati sentiti il ricorrente, la madre e il padre della minore, gli atti sono stati trasmessi per il parere al P.M., che il [redacted] si è espresso nel senso di ritenere pregiudiziale la decisione nella procedura ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1980.

6. Il procedimento attivato in Brasile dalla signora [redacted] a seguito di quanto statuito dal Giudice Tutelare, volto a determinare la residenza della minore presso di sé in Italia. All'udienza del [redacted] il giudizio sarebbe stato rinviato ad altra data per assenza del signor [redacted]

A questi sei procedimenti si aggiunge il presente, attivato dal PM in sede con ricorso in data 22.8.2018 ai sensi dell'art. 7 della legge 64/94, a seguito di trasmissione in data [redacted] a cura dell'Autorità Centrale italiana, della richiesta del padre inviata in Italia dall'Autorità Centrale brasiliana in attuazione della Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori.

Il signor I [redacted] si era rivolto all'Autorità Centrale brasiliana nel giugno 2018. A seguito della richiesta dell'Autorità Centrale brasiliana, l'Autorità Centrale italiana aveva attivato le consuete verifiche tramite la Questura di Roma, Ufficio minori, che aveva rintracciato la madre. Questa aveva affermato che la bambina si troverebbe in Italia non perché da lei "sottratta", bensì in forza del provvedimento del Giudice Tutelare che dispone che i passaporti della minore saranno restituiti a quello dei genitori che risulterà esserne legittimato in base ad un provvedimento del giudice brasiliano.

All'udienza del [redacted] gli avvocati della signora I [redacted] ha chiesto un rinvio per consentire di approntare la difesa, rilevata la tardività della notifica del ricorso rispetto al termine assegnato per il deposito di memoria.

Alla successiva udienza del [redacted] le parti sono state personalmente sentite e hanno chiarito e specificato le rispettive posizioni e domande.

Si è proceduto nella medesima occasione all'ascolto di [redacted] a cura dei due giudici onorari facenti parte del collegio. Conclusa tale attività, le parti e il P.M. hanno concluso come specificato nel verbale, chiedendo il P.M. l'accoglimento del ricorso, il signor [redacted] l'emissione dell'ordine di ritorno, la signora [redacted] la reiezione del ricorso.

Tutto quanto così riferito, il collegio esprime le seguenti considerazioni.

- 1) E' circostanza pacifica che [redacted] ha vissuto stabilmente in Brasile dal 2009 sino alla fine del 2016/inizio del 2017. Fino a quella data, la sua residenza abituale era indubbiamente in Brasile.
- 2) E' parimenti circostanza pacifica che la responsabilità parentale dei due genitori, separatisi nel 2012, fu congiuntamente ed effettivamente esercitata da entrambi fino all'arrivo di [redacted] in Italia e anche nei mesi successivi qui in Italia, alternandosi i due adulti nella cura della figlia, quanto meno fino all'esplosione del conflitto nel giugno/luglio 2017.
- 3) E' invece controversa tra i due adulti la questione circa la definitività o temporaneità del trasferimento di [redacted] in Italia, il signor I [redacted] sostenendo che l'accordo prevedeva una permanenza limitata al periodo gennaio-luglio 2017, sostenendo invece la signora [redacted] che già in origine i due genitori avevano deciso che la figlia sarebbe rimasta definitivamente in Italia.

Solo se si ritenga vera la versione del signor [redacted] la permanenza in Italia di [redacted] oltre il luglio 2017 dovrà essere considerata "trattenimento illecito" ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1980.

Il collegio ritiene che gli elementi raccolti depongano a favore della tesi del signor L. In particolare, appare significativo che, al momento della presentazione della denuncia del signor F., la signora M., dopo aver raccontato le vicende familiari e la decisione dell'ex compagno di portare la bambina in Italia, affermava: "Nel mese di marzo dello stesso anno ho raggiunto la bambina qui in Italia... perchè il suo (dello stesso) lavoro avrebbe dovuto portarlo fuori dall'Italia. Ha quindi fatto rientro nel mese di maggio 2017 e io gli ho comunicato la mia intenzione di rimanere in Italia, soprattutto per il lavoro che ho in Brasile." Ciò evidenzia come, al momento del suo arrivo in Italia nel marzo 2017, il programma della donna era di tornare in Brasile dopo che lo stesso signor F. fosse rientrato a F. e avesse potuto riprendere ad occuparsi della figlia, e non invece di fermarsi in Italia: ciò che è compatibile con un più complessivo progetto che prevedeva il prossimo ritorno in Brasile anche di M. Del resto, la madre di M. non ha neppure spiegato quale sarebbe stato il suo progetto rispetto allo stabilirsi in Italia: dove vivere, come mantenersi. Le risorse che la stessa ha reperito in seguito sono, per l'appunto, emerse successivamente e non erano state programmate. Ancora, sono indicatori di un progetto di limitata permanenza in Italia anche i biglietti aerei di ritorno in Brasile acquistati dal signor F. sia per la signora M. sia per la bambina.

Vi è poi la dichiarazione firmata dalla signora M. recante la data 15/05/2017, nella quale la stessa dichiara di concordare che la figlia M. frequentasse la scuola elementare (terzo anno) in Italia per l'anno scolastico 2016/2017 (doc. 2 produzioni del sig. F.).

Elementi a sostegno della tesi del signor F. sono emersi anche dall'ascolto di M., che rispetto alla sua permanenza in Italia ha dichiarato di avere saputo che sarebbe poi tornata in Brasile e che con tale spirito aveva salutato i compagni di scuola che lasciava in Brasile. Si ritiene pertanto provato che il trasferimento di M. in Italia era stato programmato dai due genitori unicamente per il periodo scolastico da gennaio a giugno 2017, con previsione di rientro in Brasile nell'estate del 2017.

Un simile progetto non poteva far consolidare la residenza abituale di M. in Italia, restando tale quella in Brasile, dove la bambina aveva sempre vissuto e dove doveva rientrare. Le successive vicende sono state determinate da un'unilaterale decisione della signora F. sostanziosamente così l'illegittimo trattenimento di M. in Italia.

- 4) E' un dato di fatto pacifico che il signor F. ha attivato la procedura ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1980 rivolgendosi all'Autorità Centrale brasiliana solo nel giugno 2018. Questa attivazione ha determinato l'inoltro della richiesta in Italia con conseguente trasmissione degli atti alla Procura in sede in data 13.8.2018. Il ricorso è stato presentato dal P.M. a questo Tribunale in data 22.8.2018.

Ai sensi dell'art. 12 comma 2 della Convenzione del 1980, "Qualora un minore sia stato illecitamente trasferito o trattenuto ai sensi dell'articolo 3, e sia trascorso un periodo inferiore ad un anno, a decorrere dal trasferimento o dal mancato ritorno del minore, fino alla presentazione dell'istanza presso l'Autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato contraente dove si trova il minore, l'autorità adita ordina il suo ritorno immediato. L'Autorità giudiziaria o amministrativa, benchè adita dopo la scadenza del periodo di un anno di cui al capoverso precedente, deve ordinare il ritorno del minore, a meno che non sia dimostrato che il minore si è integrato nel suo nuovo ambiente."

In altri termini: qualora sia accertata l'illiceità del trasferimento/trattenimento all'estero del minore, il giudice deve sempre emettere l'ordine di ritorno, potendo rifiutarlo solo se è passato almeno un anno da quando si è realizzato il trasferimento/trattenimento illecito (o da quando il

soggetto interessato ne è venuto a conoscenza, o avrebbe dovuto averne conoscenza) e il minore si è integrato nel nuovo ambiente. Il termine di un anno decorre dal trasferimento/trattenimento illecito fino alla presentazione della richiesta di ritorno all'autorità competente per emettere l'ordine di ritorno, e non semplicemente all'Autorità Centrale.

Nel caso in esame, realizzatosi l'illecito trattenimento di [redacted] in Italia il 4 luglio 2017, il signor [redacted] ha presentato la richiesta all'Autorità Centrale brasiliana nel giugno 2018 e l'attivazione del presente procedimento è avvenuta solo il 22.8.2018: dunque a più di un anno di distanza dall'illecito trattenimento.

Tuttavia, come si è visto sopra, il giudice in simili casi può non emettere l'ordine di ritorno se risulta provato che il minore si è integrato nel nuovo ambiente.

Ebbene, l'ascolto di [redacted] ha consentito di rilevare che la bambina è del tutto confusa e non esprime alcun particolare attaccamento all'ambiente in cui ora vive. Solo alcuni aspetti della vita in Brasile sembrano sfuggire alla genericità del suo racconto: i nonni materni, la sorella, la scuola brasiliana, i peluches che sono rimasti là, la presenza di entrambi i genitori. Della sua vita in Italia nulla pare avere fatto davvero breccia nel suo cuore, in una sensazione di generale indifferenza. Si permette di esprimere sofferenza in un solo momento, quando dice *"Mi preoccupa se vedrò poche volte i miei genitori"*. Qui [redacted] si emoziona e ha gli occhi lucidi.

Sotto il profilo dell'art. 12 della Convenzione, il collegio non ritiene dunque che sia provata un'integrazione della minore in Italia, tale da far ritenere l'opportunità di non emettere, nel suo interesse, l'ordine di ritorno.

- 5) L'art. 13 della Convenzione elenca i casi eccezionali in cui, pur ritenuta l'illiceità del trasferimento/trattenimento del minore in uno Stato diverso da quello di residenza abituale e non versandosi in una situazione ricadente nell'art. 12 comma 2, il giudice può non emettere l'ordine di ritorno: in particolare, nel caso in cui *"...sussiste un fondato rischio, per il minore, di essere esposto, per il fatto del suo ritorno, ai pericoli fisici e psichici, o comunque di trovarsi in una situazione intollerabile"*.

La difesa della madre sostiene che tale sarebbe il caso se fosse ordinato il rientro di [redacted] in Brasile. Il padre non avrebbe dato alcuna indicazione su come potrebbe occuparsi della figlia in Brasile, non avendo là alcun riferimento parentale ed essendo costretto dal lavoro a frequenti assenze; inoltre le condizioni sociali del Brasile, ed in particolare della città in cui la famiglia viveva, sono meno tutelanti per il presente e il futuro della bambina. Tutto ciò integrerebbe un pericolo fisico e psichico per [redacted] o comunque una situazione per lei intollerabile.

Il collegio non ritiene che sussista il pericolo specificato nella citata norma: non certo per le diverse condizioni socio-ambientali, nelle quali comunque la famiglia ha ritenuto di poter far vivere la minore fino alla fine del 2016. Ma neppure a causa delle eventuali difficoltà organizzative del signor [redacted], che qualificare come fonte di "pericolo fisico e psichico" o "situazione intollerabile" è un'evidente forzatura. Tanto più che quanto qui si decide non è l'affidamento della minore, decisione riservata ad altro giudice, bensì il ritorno in luogo in cui potrà essere attivata dalle parti l'apposita procedura volta a verificare la migliore soluzione per [redacted] sotto il profilo dell'affidamento, del collocamento presso l'uno o l'altro genitore, il regime di incontri con il genitore non collocatario.

*_*_*

Conclusivamente, il collegio, assodata l'illiceità del trattenimento di [redacted] in Italia, non ritiene sussistere le condizioni per il diniego dell'ordine di ritorno in Brasile, né ai sensi dell'art. 12 comma 2 della Convenzione, né ai sensi dell'art. 13 lett. B).

Il collegio sottolinea l'urgenza del ritorno di _____ in Brasile, anche in vista del reinserimento scolastico.

Va tuttavia segnalato ad entrambi i genitori quanto sia necessario ed altrettanto urgente definire il regime dell'affidamento, sia se la signora _____ decidesse di rimanere in Italia, sia se decidesse di tornare anch'ella in Brasile.

L'accordo del 2012 omologato dal giudice brasiliano, e tuttora vigente, prevede infatti che la bambina viva presso la madre, con un'intensa frequentazione del padre. Tale accordo era fondato sulla collaborazione tra i due adulti, ma potrebbe avere risentito delle vicende italiane e quindi non corrispondere più all'attuale disposizione d'animo e tolleranza reciproca delle parti.

Potrebbe però essere – e sarebbe auspicabile – che il rientro in Brasile e l'allontanamento degli adulti dall'influenza delle conflittuali relazioni familiari del signor _____ reintegri l'equilibrio precedente.

Si confida sul fatto che i due genitori riescano a offrire alla figlia l'esperienza di avere due genitori capaci di agire concordemente nel suo interesse, organizzandone congiuntamente il rientro in Brasile.

Se tale indicazione sul metodo del ritorno non fosse praticabile, si rammenta ai due genitori che, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della legge 64/94, il Pubblico Ministero presso questo Tribunale individuerà comunque le opportune modalità per assicurare il rientro di _____ in Brasile.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art. 7 della legge 64/94;

Visti gli articoli 3, 11 e seguenti della Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori;

Provvedendo con efficacia immediatamente esecutiva;

ORDINA l'immediato ritorno della minore _____ in Brasile.

PRESCRIVE ai genitori, e in particolare alla madre _____

_____ di collaborare attivamente e lealmente tra loro per realizzare e facilitare il rientro della figlia in Brasile.

Roma, 1.10.2018.

Il Giudice estensore

Il Presidente

Si comunichi:

- ai genitori presso i rispettivi difensori
- all'Autorità Centrale italiana
- al P.M. in sede

N. 6125/18 Cronolog
 Deposito _____
 oggi 16.10.18

 GIUDIZIARIO
 Lucrezia Petrosi

Massima sentenza n. 4665/18 del 23 luglio 2018

Sottrazione internazionale, opposizione al ritorno da parte del minore e condizionamento psicologico da parte del genitore.

Art. 13 comma 2 Convenzione Aja 25 ottobre 1980.

In tema di illecita sottrazione internazionale di minori, alla luce della Convenzione Aja del 25 ottobre 1980, la volontà contraria manifestata in ordine al proprio rientro da un minore che abbia un'età e una maturità tali, secondo l'apprezzamento del giudice del merito, da giustificare il rispetto della sua opinione, può costituire, ai sensi dell'art. 13, comma 2 della Convenzione, ipotesi, distintamente valutabile, ostativa all'accoglimento della domanda di rimpatrio. Nel caso in cui, tuttavia, nel merito, sia stato appurato a mezzo di ulteriori accertamenti che detta espressione di volontà sia frutto di un potente condizionamento del genitore che lo ha trasferito o sottratto, la causa ostativa al rimpatrio non sussiste, specie ove anche verificato che siano state previste misure adeguate per assicurare la protezione del minore dopo il suo ritorno. (Nella fattispecie in esame un padre aveva progressivamente allontanato la figlia dalla madre, delegittimando quest'ultima, instaurando una relazione disfunzionale con la minore a mente della quale la figlia veniva estraneata dalle normali consuetudini di vita e dalla ricchezza delle relazioni sociali cui un bambino ha diritto).

Tribunale per i Minorenni di Roma R.G. n. 741/2018 VG., Cron. n. 4665/18

Sentenza n. 4665/18 del 23 luglio 2018

N. 741/2018 VG



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di

Dott. Alida Montaldi	Presidente
Dott. Daniela Bacchetta	Giudice est.
Dott. Nico Gizzi	Giudice Onorario
Dott. Antonella Gazzellone	Giudice Onorario

Visti gli atti relativi alla minore *[nome]*, nata a *[città]*, figlia di *[genitore]*
e di *[genitore]*

OSSERVA

Si riassumono i fatti sui quali si fonda il contenzioso sul quale il Tribunale per i minorenni di Roma è chiamato a decidere:

[nome] nasce in Francia il *[data]* dalla relazione tra *[genitore]*, cittadina britannica e australiana, e *[genitore]*, cittadino italiano, conosciutisi ad *[città]* (Francia) nel 2008. In Francia essi vivono e lavorano e qui stabiliscono la loro vita familiare. Il loro rapporto sentimentale e la comunione di vita s'interrompono nel settembre 2014. A seguito della separazione, la minore resta a vivere con il padre.

Nel 2016 la signora *[nome]* attiva una procedura giudiziaria presso il Tribunale degli Affari di Famiglia di *[città]* per regolamentare l'affidamento, i diritti di visita e il mantenimento della figlia. Nel gennaio 2017 viene emessa una sentenza provvisoria che affida la minore al padre, regolando gli incontri con la madre e disponendo una perizia psicologica e una verifica sociale.

All'esito delle attività istruttorie previste dal giudice, con sentenza n. *[numero]* il Tribunale degli Affari di Famiglia di *[città]* disponeva l'affidamento congiunto della minore ai due genitori, prevedendo il collocamento di *[nome]* a settimane alterne presso l'uno e l'altro genitore. La sentenza del *[data]* prevedeva che detto regime sarebbe restato in vigore finché il signor *[nome]* avesse continuato a risiedere in Francia. In caso di trasferimento in altro Stato, la collocazione della minore si sarebbe consolidata in Francia presso la madre.

In occasione delle vacanze natalizie 2017/2018, il Sig. *[nome]* conduce con sé la minore a Roma, per passare qualche giorno con i parenti italiani. Al termine del periodo previsto, il sig. *[nome]* non riporta la bambina in Francia, adducendo che la figlia sarebbe affetta da mononucleosi, con necessità di riposo totale e divieto di spostamenti e di rientro a scuola.

Il *[nome]* la sig.ra *[nome]* viene personalmente a Roma per visitare la figlia e ricondurla con sé in Francia. Nell'occasione esplose il conflitto tra i due genitori, con l'intervento delle forze dell'ordine.

La sig.ra *[nome]*, tornata in Francia, in data *[data]* presenta all'Autorità Centrale francese l'istanza di ritorno ai sensi della Convenzione dell'Aia 1980 di cui si tratta, rivolgendosi contemporaneamente anche al *[genitore]*.

Con sentenza del *[data]*, attuando quanto già previsto dalla sentenza del *[data]*, ordina il collocamento di *[nome]* presso la madre e l'immediata restituzione della

minore alle sue cure, sospendendo il diritto di visita del signor [redacted] e sostituendolo con incontri in luogo neutro due volte al mese, salvi diversi accordi tra le parti.

La sentenza del [redacted], che risulta essere l'ultimo provvedimento giudiziario emesso in Francia sulla situazione di [redacted], prevede che questo regime duri sei mesi, al termine dei quali, sulla base delle osservazioni compiute dagli operatori specializzati deputati a osservare la relazione tra genitori e figlia, le parti potranno attivare una nuova procedura per l'eventuale modifica dell'attuale regime.

Il 05.03.2018 la sig.ra [redacted] torna a Roma, presentandosi alla casa degli zii paterni del [redacted] che ospiterebbero padre e figlia, ma è qui informata che la bambina non si troverebbe più lì. La sig.ra [redacted] torna quindi in Francia senza avere incontrato la figlia e, asseritamente, senza avere neppure la possibilità di mantenere soddisfacenti contatti telefonici con la figlia, poiché i pochi che avrebbero luogo sarebbero supervisionati dal padre.

L'istanza di ritorno presentata la Sig.ra [redacted] alla competente Autorità Centrale francese è stata da questa trasmessa all'Autorità Centrale italiana presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità. Esperiti gli adempimenti di cui all'art. 7 della legge 64/94, la presente procedura è stata aperta su iniziativa del P.M. in sede. Entrambi i genitori si sono costituiti, depositando memorie.

Secondo le originarie comparse, le richieste delle parti in questa procedura erano le seguenti:

- per la madre: ordine di ritorno della bambina in Francia, anche in ottemperanza della decisione già assunta dal giudice francese.
- per il padre: reiezione della richiesta materna, che sarebbe contraria all'interesse della bambina. In particolare, il padre chiedeva che la minore, finché dovrà restare in Italia per l'evoluzione della sua malattia e fino all'eventuale rientro in Francia, gli sia affidata in via esclusiva, *“anche al fine di sollevare il ricorrente da qualsiasi responsabilità anche in merito al mancato rispetto del provvedimento dell'Autorità Francese”*.

All'udienza del 21.5.2018 le parti, convocate personalmente, hanno chiarito e specificato le rispettive posizioni e domande.

In particolare, il signor [redacted] ha ribadito che la madre nel corso degli anni si sarebbe occupata della figlia in modo inadeguato e intermittente, delegando con frequenza il padre a fare le sue veci anche dopo l'emissione della sentenza del Tribunale di [redacted] nel settembre 2017.

Nei mesi di permanenza in Italia, [redacted] avrebbe risentito della lontananza della madre e della sua freddezza affettiva, maturando nei suoi confronti sentimenti di delusione e rabbia.

Subito dopo gli accadimenti della fine di gennaio 2018, su consiglio del pediatra egli avrebbe fatto ricorso a una psicologa, che ha incontrato la bambina per cinque/sei volte.

La malattia non sarebbe ancora risolta, restando l'impedimento al ritorno a scuola. Peraltro, egli avrebbe nel frattempo maturato il progetto di trasferirsi con la figlia a [redacted], dove potrebbe contare su una rete di parenti tale da assicurare alla bambina un ambiente affettivo e accogliente.

Quanto alla procedura attivata in Francia dalla sig.ra [redacted], che ha dato luogo alla pronuncia del 01.03.2018 del Tribunale di [redacted], il signor [redacted] ha dichiarato di non essere a conoscenza né del ricorso, né della decisione.

Per parte sua, la signora [redacted] contesta il quadro negativo di lei fatto dal [redacted]. Ritiene che il suo rapporto con [redacted] sia comunque positivo, anche se percepisce il dolore della figlia per la lontananza, di cui la ritiene responsabile.

Considera che il [redacted] sia un buon padre e, su specifica domanda, dichiara che sarebbe disponibile a una rivisitazione dell'attuale disciplina dell'affidamento di [redacted], intensificando la presenza del padre.

Il P.M. in udienza ha chiesto al Tribunale di procedere all'ascolto della minore.

Con il decreto del 21.5.2018 il Tribunale:

1. ha disposto una consulenza tecnica d'ufficio per verificare l'effettivo stato di salute di _____;
2. ha fatto divieto al signor _____ di allontanare la bambina dall'attuale domicilio, fino a diversa disposizione di questo Tribunale, se non per l'eventuale rientro volontario in Francia presso la residenza abituale;
3. ha prescritto ai genitori di collaborare tra loro nell'interesse della figlia, in particolare disponendo una serie di specifiche prescrizioni a carico del padre (=divieto di assumere autonomamente iniziative relative alla figlia che richiedano il consenso di entrambi i genitori; dovere di tenere costantemente informata la signora _____ sulle vicende e sulle condizioni della figlia; dovere di agevolare frequenti contatti - telefonici/via skype/via whatsapp - tra la signora _____ e _____ dovere di facilitare gli incontri tra la signora _____ e la minore);
4. per il periodo di pendenzadela procedura ha statuito la possibilità per la signora _____ di incontrare la figlia a Roma ogni due settimane, secondo un calendario da organizzare concordemente tra le parti in modo tale da consentire alla madre di tenere con sé la bambina autonomamente, con almeno un pernottamento della minore con la madre in occasione di ogni visita;
5. ha incaricato il servizio sociale di Roma competente in relazione alla domiciliazione della minore _____ di verificare la situazione della bambina e di mettere in atto con urgenza gli interventi più opportuni per favorire il recupero di un positivo rapporto con la madre.

All'udienza del 6.6.2018, assegnato il quesito al consulente tecnico, presente personalmente solo la madre e non invece il padre, la signora _____ riferisce di non essere ancora riuscita a incontrare la figlia. Le parti si impegnarono a concordare nello stesso pomeriggio le modalità dell'incontro tra la madre e _____

Tuttavia, il giorno seguente pervenne una nota della difesa della signora _____, che lamentava che la madre non era riuscita a incontrare la figlia; che _____ non si trovava nell'abitazione dove avrebbe dovuto dimorare secondo le informazioni fornite dal _____; che la circostanza era stata constatata anche dalle forze dell'ordine, intervenute nell'immediatezza, che avevano acquisito dalla signora _____ che il signor _____ si sarebbe trasferito a Roma in _____ presso un'amica; che il signor _____ aveva comunicato tramite il suo avvocato di non avere intenzione di consentire incontri tra la signora _____ e la minore, se non attraverso modalità protette e con l'intervento del servizio sociale.

Con decreto urgente del 12.6.2018 il collegio dispose l'urgente convocazione personale delle parti per l'udienza del 18.6.2018, ribadendo le prescrizioni già impartite alle parti e in particolare al signor _____

In occasione dell'udienza del 18.6.2018 la signora _____ segnalava di essere riuscita a incontrare la figlia una sola volta presso un campeggio, dove aveva osservato che la bambina stava bene, tanto da fare il bagno in piscina. Il signor _____ spiegava di avere trascorso alcune notti presso degli amici, ma che sua intenzione era di dimorare presso la casa degli zii a Roma.

Il collegio dispose l'ascolto della bambina, delegando i giudici onorari. L'ascolto ha avuto luogo il giorno 22.6.2018 presso l'apposita aula questo tribunale.

In data 16.7.2018 il consulente tecnico d'ufficio ha depositato la relazione peritale, che dà atto degli accertamenti compiuti e della visita medica cui ha sottoposto la minore, concludendo che

effettivamente la minore è stata affetta da mononucleosi, con insorgenza nel gennaio 2018 (ma possibile inizio della malattia già da epoca precedente).

Il decorso della malattia è stato normale e senza complicazioni. Le ecografie cui è stata sottoposta nel corso dei mesi, per verificare eventuali complicazioni a carico degli organi addominali, hanno sempre dato risultati normali.

Attualmente è perfettamente guarita e in ottime condizioni fisiche, pronta a riprendere la vita normale, la frequentazione scolastica e ad affrontare il viaggio di ritorno verso la Francia.

Come autorizzate dal Tribunale, le parti hanno potuto depositare memorie.

Infine, gli atti sono stati trasmessi al P.M. per il parere.

Tutto quanto così riferito, il collegio esprime le seguenti considerazioni.

- 1) Come già chiarito nel decreto del 21.5.2018, la residenza abituale di è indubbiamente in Francia, dove la minore è nata e ha vissuto ininterrottamente fino al Natale 2017.
 - 2) La del Tribunale degli Affari di Famiglia di in data aveva disposto l'affidamento congiunto della figlia a favore di entrambi i genitori, con previsione di collocamento della bambina a settimane alterne presso l'uno o l'altro genitore. Nel periodo in cui il signor portò in Italia, entrambi i genitori esercitavano dunque la responsabilità genitoriale sulla figlia, anche se eventualmente con modalità non perfettamente corrispondenti al regime stabilito nella citata sentenza.
 - 3) La permanenza della minore in Italia con il padre in occasione delle vacanze natalizie 2017-2018 era stata organizzata con il consenso della madre e doveva essere limitata a quelle vacanze, per poi rientrare in Francia, in ottemperanza del regime di affidamento di cui al punto precedente.
 - 4) L'insorgenza della malattia di confermata dalla consulenza tecnica d'ufficio, ha determinato il signor a trattenere la figlia in Italia. La decisione unilaterale del signor ha presto incontrato il dissenso della signora, che già alla fine di gennaio venne a Roma per riportare la figlia in Francia, senza peraltro riuscirci, ed è stata estromessa dalla gestione delle cure mediche della figlia.
 - 5) Quanto meno nelle prime fasi del contenzioso, il signor ha affermato essere sua intenzione riportare la bambina in Francia non appena rientrato l'allarme per le sue condizioni di salute, comportando la mononucleosi la necessità di una convalescenza prolungata e rigorosa, per evitare complicanze.
 - 6) Alla luce dell'esito della consulenza tecnica d'ufficio, deve ritenersi che l'iniziale trattenimento di in Italia avesse una giustificazione di carattere sanitario. Può pertanto ritenersi che il signor correttamente decise di non riportare la figlia in Francia nel gennaio 2018: tuttavia, avendo avuto la malattia un decorso classico e senza complicazioni, già da marzo/aprile avrebbe potuto e dovuto riportarla a casa in Francia, presso la sua abituale residenza e per la ripresa della gestione dell'affidamento congiunto come deciso da Tribunale di.
 - 7) Al più tardi a partire da aprile 2018, il trattenimento di in Italia è pertanto caratterizzato da illiceità, violando il signor il regime di affidamento originariamente disposto dalla sentenza del Tribunale degli Affari di Famiglia di in data ed effettivamente realizzato dalle parti.
- Sussistono dunque le condizioni ai sensi degli artt. 3 e 12 della Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori per l'emissione dell'ordine di ritorno di in Francia, Stato di residenza abituale.

- 8) La successiva sentenza del Tribunale di _____ intervenne quando la situazione sanitaria di _____ poteva essere ancora delicata e bisognosa di attenzioni. La circostanza della malattia fu esaminata in quel giudizio, tuttavia il signor _____ non comparve e pertanto non rappresentò le proprie ragioni in merito all'eventuale rischiosità del viaggio di ritorno di _____ in Francia e conseguente correttezza della sua decisione. Dall'emissione di quella sentenza, che ha accentrato l'affidamento di _____ in capo alla madre e ha previsto solo incontri quindicinali e in luogo neutro con il padre, si è creato un clima di particolare tensione, determinando il signor _____ a modificare la sua originaria intenzione di tornare in Francia (ma si veda il successivo punto n. 10).
- 9) Invece di attivare le opportune iniziative giudiziarie per contestare quella decisione e far valere le motivazioni del trattenimento di _____ fuori dalla Francia, il signor _____ ha deciso di far prevalere il proprio giudizio e, le proprie decisioni ed è restato in Italia, sostenendo che la signora _____ sarebbe inidonea a svolgere il ruolo di madre, che peraltro avrebbe sempre in larga misura delegato e comunque esercitato in modo inadeguato. Il signor _____ ha dunque chiesto (cfr. memoria conclusiva del 20.7.2018) il rigetto della domanda di ritorno in applicazione dell'art. 13 della Convenzione, affermando che la signora _____ avrebbe approfittato della situazione per ottenere dal giudice francese l'affidamento esclusivo della figlia, avrebbe posto in essere comportamenti aggressivi nei confronti della bambina e non avrebbe tenuto conto del suo benessere psico-fisico.
- 10) Peraltro, il signor _____ chiede anche un provvedimento che gli affidi temporaneamente la minore in via esclusiva *“sino al loro rientro in Francia”*, anche al fine di sollevarlo da responsabilità in merito al mancato rispetto del provvedimento dell'Autorità francese. Innovando rispetto alle precedenti affermazioni, nella memoria conclusiva il signor _____ acconsente a che il provvedimento di eventuale affidamento esclusivo a sé contempli il diritto della signora _____ *“per il periodo di permanenza nel territorio italiano della figlia”* a tenere _____ con sé due volte la settimana con pernottamento, previa comunicazione tempestiva del suo arrivo in Italia.
- 11) Il collegio non ritiene sussistano le condizioni per il diniego dell'ordine di ritorno in applicazione dell'art. 13 della Convenzione dell'Aia del 1980, né sotto il profilo della sussistenza di un fondato rischio che _____ sia esposta, a causa del ritorno in Francia, a pericoli fisici e psichici o comunque a trovarsi in una situazione intollerabile (art. 13 comma 1 lettera B), né sotto il profilo dell'opposizione della minore al rientro (art. 13 comma 2).
- 12) Va innanzi tutto osservato che le dinamiche tra i signori _____ e _____, tra loro e nei confronti della figlia _____ sono state già oggetto di specifico approfondimento a cura dei servizi e degli esperti a ciò incaricati dal Tribunale di _____ nel corso dell'istruttoria che portò alla sentenza del 28.09.2017. Già allora il giudice francese osservava che: *“...il signor _____ si è gradualmente appropriato degli elementi che riguardano l'autorità parentale e ha relegato la madre a un secondo piano, cosa che si è confermata dopo la rottura coniugale, ad esempio quando il padre ha proceduto al cambiamento della scuola della bambina senza l'avallo della madre. La signora _____ ha avuto molte difficoltà a trovare il suo ruolo di madre di fronte all'onnipotenza paterna e alla denigrazione della sua immagine materna che hanno inciso sulla sua fiducia in sé stessa; se ha forse mancato di competenza per opporsi al padre, non sembra affatto avere volontariamente preso le distanze dalla figlia. Il signor _____ si trincerava dietro la presunta scelta della figlia di ridurre la frequenza delle sue relazioni con la madre, ma la bambina non è affatto autorizzata (psicologicamente), nel contesto di appropriazione da parte di suo padre e di squalifica dell'immagine materna, a fare altro che*

prendere le parti di suo padre.... il padre restando onnipresente e interferendo nei tempi di accoglienza della bambina da parte di sua madre... L'inquirente nota che occorrerebbe che il padre si interrogasse sul suo atteggiamento che è nocivo allo sviluppo di sua figlia, come pur sulle sue priorità educative che urtano in particolare l'assiduità scolastica della bambina..."

- 13) Le osservazioni e considerazioni allora espresse dal Tribunale degli Affari di Famiglia di dipingono esattamente la situazione quale è emersa all'indagine di questo Tribunale per i minorenni di Roma ed esplicitano valutazioni che si condividono appieno. Anche in questa procedura è emersa con evidenza la volontà del signor di allontanare la figlia dalla madre, di delegittimare quest'ultima, approfittando della sua scarsa capacità di arginarlo, di imporre alla figlia un malsano rapporto esclusivo. Anche in questo periodo trascorso in Italia il signor ha manipolato la vicenda sanitaria di , utilizzandola per estraniare la figlia dalle normali consuetudini di vita e dalla ricchezza di relazioni sociali cui un bambino ha diritto.
- si trova ora, qui in Italia e con il padre in una situazione intollerabile, perché pesantemente nociva per il suo sviluppo psico-fisico.
- Né la ripresa di un normale ritmo di vita in un'altra regione d'Italia, dove il padre pare auspicare di stabilirsi con la figlia, potrebbe riportare la situazione a un adeguato livello di normalità, poiché è il rapporto con il padre – quantomeno ora, quantomeno finché il signor non avrà affrontato un serio percorso di ripensamento e di bonifica della sua interpretazione e gestione della genitorialità - ad essere di pregiudizio per la minore.
- 14) L'ascolto della minore ha confermato il quadro già conosciuto e valutato dal giudice francese. La minore ha costruito un mondo relazionale/affettivo con i genitori caratterizzato da una globale scissione delle due figure genitoriali: un padre onnipotente, affettuoso e gratificante, una madre "brutta" e persecutoria perché vissuta come ostacolo alla sua relazione con il padre. La relazione con il padre è disfunzionale: oltre alla già riferita coalizione con il padre, dal quale la bambina non ha la possibilità di prendere le distanze, emerge e preoccupa la confusione dei confini intergenerazionali.
- Per il padre è IL genitore ("... lui non lavora perché il suo lavoro è prendersi cura di me..."), il maestro ("...ci pensa papà a farmi la scuola a casa..."), il compagno di giochi in un mondo a parte ("Io adesso abito da sola con papà in un posto con tanti animali: gli asinelli, i cavalli..."), l'eroe perfetto che rischia per lei la prigione ("...Papà mi ha spiegato che se torno in Francia lui va in prigione e io e lui ci vedremo due ore al mese...."), l'innamorato che ogni mattina le porta a letto la colazione con una rosa bianca e con cui condivide la camera da letto ("...Papà invece è affettuoso, mi sveglia con la colazione a letto, con la rosa bianca, mi dà i baci, è affettuoso. Io non ho una cameretta, dormo con lui.").
- Invece la mamma è incapace ("...di lei non mi posso fidare..."), ha preferito sé stessa alla figlia ("...mamma mi ha abbandonato con papà per lavorare...") non la sa curare ("...Mia madre per le denunce mi ha fatto perdere un anno di scuola..."), non le dice la verità ("...mamma non mi dice mai niente, se non le bugie..."), nei cui confronti si sente autorizzata ad esprimere giudizi brutali e prendere decisioni da pari a pari ("... sono io che non voglio andarci, lei è brutta,vorrei che lei cambiasse, la smettesse con le denunce, si calmasse...").
- La mamma è percepita come l'ostacolo alla realizzazione definitiva della relazione a due con il padre: relazione gratificante, onnipotente, idealizzata ("Di papà non ricordo niente di male, lui non si arrabbia mai, né io con lui.").

Complessivamente, l'espressione emotiva di F è apparsa stereotipata e caratterizzata da un assetto difensivo rigido, che consente alla minore di mantenere lontani da sé le fonti di stress e i sentimenti e i pensieri più dolorosi connessi alle esperienze esterne ed interne.

- 15) Se non sussistono elementi integranti l'eccezione prevista dall'art. 13 comma 1 lettera B della Convenzione, neppure l'ostilità espressa da F rispetto al riacquiescimento alla madre giustifica la reiezione della richiesta di ordine di ritorno. Come visto al punto che precede, l'opposizione espressa dalla minore è frutto del potente condizionamento da parte del padre, già individuato dai servizi francesi nell'indagine condotta nel 2017.

Va sottolineato che il ritorno di F in Francia dovrà comportare un'intensa e articolata presa in carico di tutta la compagine familiare da parte dei servizi competenti: in prima battuta con particolare attenzione al sostegno alla signora M nell'impresa di riguadagnare la fiducia della figlia.

Al riguardo, si rammenta che il Tribunale di C nella sentenza del C ha già disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica per valutare la possibilità di invio al giudice minorile in materia di assistenza educativa.

Si ricorda inoltre che all'udienza del C la sig.ra M ha comunque espresso la disponibilità a rivedere l'attuale disciplina dell'affidamento di F , così come decisa con la sentenza del Tribunale di C .

- 16) Il collegio sottolinea infine l'inaccogliabilità delle richieste specificate al punto 10 che precede, posto che la competenza giurisdizionale per la decisione sull'affidamento della minore spetta al giudice francese, trattandosi del giudice della residenza abituale della minore prima del trattenimento in Italia (art. 8 del Regolamento 2201/2003).

Né si ritiene sussistano le condizioni per l'assunzione di provvedimenti ex art. 20 del Regolamento (CE) n. 2201/2003, oltre all'incarico al servizio sociale – specificando quello già assegnato con il decreto del 21.5.2018 – di attivare gli interventi più opportuni per favorire l'esecuzione del presente decreto (ovviamente secondo quanto sarà deciso dal P.M. in sede competente ex art. 7 comma 5 della legge 64/94 per l'esecuzione dell'odierna decisione).

Va peraltro osservata l'ambiguità delle richieste del signor P , che da un lato espone il progetto di stabilirsi in Italia (cfr. dichiarazioni all'udienza del C), dall'altro lato allude al rientro in Francia, senza però assumere alcun impegno al riguardo.

- 17) Il ritorno di F in Francia, presso la residenza della madre affidataria esclusiva, è assolutamente urgente, anche in vista del reinserimento scolastico.

Ai sensi dell'art. 7 comma 5 della legge 64/94, competente per l'esecuzione dell'odierno ordine di ritorno è il Pubblico Ministero presso questo Tribunale.

Ai fini di rendere più sereno il rientro di F in Francia, dovrebbe essere cura del padre riaccompagnarla, possibilmente insieme alla madre, in modo da offrire – finalmente – alla minore l'esperienza di avere due genitori che riescono ad agire concordemente nel suo interesse, senza che tale momento assuma ai suoi occhi le caratteristiche di una sciagura irreparabile: perché non lo è, dovendo essere la mira di entrambi i genitori imparare a gestire insieme la figlia, civilmente e con reciproco rispetto.

Se tale indicazione sul metodo del ritorno non fosse praticabile, il Pubblico Ministero presso questo Tribunale individuerà comunque le opportune modalità per assicurare il rientro di F in Francia.

*_*_*

La difesa della signora _____ ha chiesto al Tribunale di pronunciarsi sulle spese di lite, nonché il rimborso delle spese sostenute dalla medesima per partecipare al procedimento, come previsto dall'art. 26 della Convenzione.

Quanto alle spese di lite, applicati i parametri di cui alle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014, n. 55., e in particolare con riferimento a quelli per i procedimenti di volontaria giurisdizione, visto l'art. 5 comma 6 ("Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell'oggetto e della complessità della controversia."). Il valore indicato nella tabella, pari a euro 3.170, è aumentato dell'80% in considerazione delle caratteristiche di particolare urgenza e complessità della controversia. Va pertanto liquidata a titolo di rimborso delle spese di lite sostenute dalla signora _____ la somma di euro 5.706. Non si può invece provvedere a proposito del rimborso delle spese sostenute dalla signora _____ per partecipare alle udienze, in quanto non documentate.

Infine, le spese della CTU, da liquidarsi con separato provvedimento, sono poste a carico della parte soccombente.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art. 7 della legge 64/94;

Visti gli articoli 3, 11 e seguenti della Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, 11 del Regolamento (CE) n. 2201/2003;

Provvedendo con efficacia immediatamente esecutiva;

ORDINA l'immediato ritorno della minore _____ in Francia presso l'abitazione della madre _____

PRESCRIVE al padre _____ di collaborare attivamente e lealmente per realizzare e facilitare il rientro della figlia presso l'abitazione della madre.

INCARICA il servizio sociale di mettere in atto con urgenza gli interventi più opportuni per favorire l'urgente rientro in Francia della minore, in coordinamento con le attività di competenza del P.M. in sede ai sensi dell'art. 7 comma 4 Legge 64/94.

PONE a carico del signor _____ il rimborso delle spese di lite sostenute dalla signora _____, liquidate in complessivi euro 5.706.

PONE a carico del signor _____ le spese della CTU, da liquidarsi con separato provvedimento.

Roma, 23.7.2018.

Il Giudice estensore

Il Presidente

N. 6668/18 Cronolog.
Depositata in Cancelleria
oggi 23/7/18
IL CANCELLIERE

Si comunichi:

- ai genitori presso i rispettivi difensori
- al servizio sociale di Roma, Municipio II
- all'Autorità Centrale italiana
- al P.M. in sede

Adi _____
a rimborsare di _____

22.11.2018

MA

Massima sentenza n. 5412/18 del 17 settembre 2018

Sottrazione internazionale, Competenza giurisdizionale e procedure di rientro.

Art. 10 Regolamento (CE) n. 2210/2003.

Nel caso in cui sia decorso oltre un anno dalla data di avvenuta conoscenza del trasferimento illecito o del mancato rientro del minore da parte del coesercente della responsabilità genitoriale, senza che quest'ultimo abbia attivato le procedure per il rimpatrio, la competenza giurisdizionale, ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 si trasferisce in capo allo Stato presso cui il minore viene trattenuto, non essendo sufficiente la presentazione della denuncia penale ex art. 574 bis c.p. ai fini del radicamento della competenza presso il Paese di residenza antecedente alla sottrazione.

Tribunale per i Minorenni di Roma R.G. N. 1897/2018 V.G., Cron. n. 5412/18

Sentenza n. 5412/18 del 17 settembre 2018

N. 1897/2018 VG



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone di

Dott. Alida Montaldi	Presidente
Dott. Daniela Bacchetta	Giudice est.
Dott. Nico Gizzi	Giudice Onorario
Dott. Ottavia Pennisi	Giudice Onorario

Visti gli atti relativi alle minori *[nome]*, nata *[data]*, e *[nome]*, nata *[data]*, il *[nome]*, figlie di *[nome]* e di *[nome]*

OSSERVA

In data 29.08.2018 la Sig.ra *[nome]* ha presentato ricorso presso il Tribunale dei Minori di Roma ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, chiedendo l'emissione di un decreto immediatamente esecutivo per autorizzare il rientro in Romania suo e delle sue figlie.

L'istante così ricostruisce i fatti:

In data 6.8.2018 la ricorrente arrivava a Roma (aeroporto di *[nome]*) dalla Romania, insieme alle figlie minori *[nome]* e *[nome]* per consentire loro di passare le vacanze estive in Italia, come da accordi presi con il padre delle bambine, *[nome]*

In aeroporto tuttavia veniva fermata dalla Polizia che le notifica la denuncia per sottrazione di minore sporta da *[nome]*, padre delle bambine. Ad oggi le minori, insieme alla madre (che non vuole ripartire senza di loro) sarebbero trattenute in Italia.

Nel ricorso la madre chiede di poter ricondurre in Romania le figlie adducendo motivi di urgenza legati essenzialmente all'inizio della scuola per entrambe le bambine (cfr. certificati di iscrizione per l'anno scolastico 2018/2019) e al rischio per lei di essere licenziata, in quanto impossibilitata a tornare a lavoro.

La Sig.ra *[nome]* riconduce la legittimità dell'essersi stabilita con le figlie in Romania nel luglio del 2017 principalmente ad una scrittura privata autenticata in data 6.3.2015, con la quale il Sig. *[nome]* presta il consenso a che *[nome]* e *[nome]* stabiliscano la loro abitazione in Romania, presso la casa della madre. Inoltre, l'istante riferisce che con sentenza in data *[data]* (passata in giudicato) il Tribunale di *[nome]* (Romania) ha disposto l'affidamento condiviso delle minori e la loro collocazione in Romania, presso la casa della madre.

Dunque, secondo la signora *[nome]* dal luglio 2017 fino al luglio 2018 le bambine avrebbero vissuto stabilmente e legittimamente in Romania, nel disinteresse del padre che non avrebbe impugnato la sentenza rumena e non avrebbe partecipato in alcuna misura al mantenimento delle figlie.

Le attività di polizia del *[nome]* in occasione dell'arrivo in Italia della *[nome]* e delle minori traevano la loro origine dalla denuncia-querela presentata dal *[nome]* alla Procura c/o TO di *[nome]* dal *[data]* in data *[data]*, in cui lo stesso *[nome]* ricostruiva i fatti nei seguenti termini:

[nome] aveva una relazione stabile da sette anni con *[nome]*. I due, pur trasferendosi in diverse abitazioni, avevano sempre vissuto la loro vita a Roma e in Italia erano nate le due figlie. Tuttavia, a causa di sopravvenute difficoltà economiche che determinavano problemi tra i due genitori, nell'estate del 2017 la *[nome]* decideva di trascorrere le vacanze in Romania. All'uopo i due genitori sottoscrivevano in data 3.7.2017 una scrittura privata, in cui la *[nome]* si impegnava a

tornare in Italia con le bambine entro il primo settembre, in modo da rientrare in vista dell'inizio della scuola. La dichiarazione, presente in atti, sembrerebbe peraltro riservare alla madre la possibilità di tenere a tempo indeterminato le bambine in Romania, se il _____ continuerà a non assumersi "le sue responsabilità di capo di famiglia e di padre di famiglia".

Sempre secondo la narrativa del _____, durante il mese di agosto 2017 la _____ iniziava ad manifestare l'intenzione di rimanere in Romania con le bambine, per poi definitivamente non rispettare l'impegno a ritornare.

In data _____ rilasciava sommarie informazioni alla P.S. in cui faceva presente che le bambine si trovavano ancora in Romania, che la _____ aveva espresso la sua volontà di trascorrere in Italia le vacanze pasquali e, a tal fine, il _____ aveva acquistato i biglietti aerei per consentire il viaggio di andata e ritorno alla donna e alle bambine; che la _____ aveva riferito al _____ di aver intrapreso un'azione legale contro di lui dinanzi a un tribunale rumeno e che era stata emessa una sentenza che stabiliva l'affidamento congiunto e fissava la residenza delle bambine in Romania presso la madre. Il _____ dichiarava di avere ricevuto la sentenza, ma solo in lingua rumena. Dichiarava altresì di non aver potuto visitare le figlie in Romania a causa degli impegni di lavoro.

In data 23.3.2018 il _____ rilasciava ulteriori sommarie informazioni alla P.S., in cui comunicava che la _____ aveva cambiato idea sul trascorrere le vacanze pasquali in Italia. In quell'occasione veniva informato dagli operanti circa la possibilità di esperire la procedura di ritorno prevista dalla Convenzione dell'Aia del 1980, rivolgendosi all'Autorità Centrale italiana.

In data 1.7.2018 il _____ consegnava alla PS Commissariato _____ (Roma) la sentenza rumena di divorzio.

Il 3.8.2018 il _____ si ripresenta al Commissariato segnalando di avere ottenuto dalla _____ il consenso a portare in Italia le bambine per trascorrere un periodo di vacanza presso di lui: ciò dovrebbe venire dal 6 agosto al 29 agosto, con l'impegno a riconsegnare le bambine alla madre che le riporterà in Romania. Chiede agli operanti se è tenuto a riconsegnare le figlie alla donna alla fine del periodo concordato.

Il 7.8.2018 la PS Commissariato Romanina segnala alla Procura c/o TO e a quella c/o TM che il giorno precedente la _____ è giunta in Italia insieme alle figlie e che nell'occasione, informata del procedimento penale in corso ex art. 574 bis c.p., nominava un difensore di fiducia.

*-**-*

Così rappresentate le due versioni fornite dai genitori di _____ e di _____ il collegio rileva che il punto cruciale della vicenda oggetto di esame è se l'accordo del 3.7.2017 doveva intendersi limitato al periodo estivo del 2017 o se, come sembrerebbe di leggere nella previsione – peraltro poco chiara – contenuta nell'ultima frase, la signora _____ si fosse riservata il diritto di decidere se restare definitivamente in Romania in base al comportamento tenuto dal signor _____.

E tuttavia, se l'interpretazione di tale accordo dovesse portare a ritenere che la signora _____ trattene illegittimamente le due figlie in Romania, occorre rilevare che il _____ ciò malgrado non ha mai attivato una procedura ai sensi della Convenzione dell'Aia del 1980 per ottenere il ritorno delle figlie in Italia. Dopo aver presentato la denuncia in sede penale, lamentando la sottrazione illecita ed invocando l'art. 574 bis c.p., in seguito egli si limitò a tenere periodicamente informate le forze dell'ordine sull'andamento dei negoziati con la signora _____.

Se dunque fosse vero che la signora _____ avrebbe trattenuto le bambine in Romania contro la volontà del _____ a partire dall'1.9.2017, non ritornando in Italia alla data convenuta, da quella data è trascorso un anno senza che il _____ sia a conoscenza del trattenimento ritenuto illecito, abbia attivato la procedura di ritorno.

Si è pertanto verificata una delle ipotesi previste dall'art. 10 del Regolamento (CE) n. 2201/2003 che, disciplinando la competenza giurisdizionale nei casi di sottrazione di minori, stabilisce quanto segue:

“In caso di trasferimento illecito o mancato rientro del minore, l'autorità giurisdizionale dello Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima del trasferimento o del mancato rientro conserva la competenza giurisdizionale fino a che il minore non abbia acquisito la residenza in un altro Stato membro e:

b) se ciascuna persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha accettato il trasferimento o mancato rientro;

o

b) se il minore ha soggiornato in quell'altro Stato membro almeno per un anno da quando la persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava e il minore si è integrato nel nuovo ambiente e se ricorre una qualsiasi delle seguenti condizioni:

i. entro un anno da quando il titolare del diritto di affidamento ha avuto conoscenza, o avrebbe dovuto avere conoscenza, del luogo in cui il minore si trovava non è stata presentata alcuna domanda di ritorno del minore dinanzi alle autorità competenti dello Stato membro nel quale il minore è stato trasferito o dal quale non ha fatto rientro;...”

Nel caso delle minori poiché:

- 1) dal 1° 9.2017 è trascorso un anno senza che il signor [redacted] abbia presentato domanda di ritorno delle minori dinanzi all'autorità rumena;
 - 2) le minori hanno acquisito la residenza in Romania (cfr. di Romania);
 - 3) le minori si sono integrate nel nuovo ambiente (frequentandovi la scuola e vivendo esclusivamente in quella realtà socio-ambientale);
- dunque la residenza abituale delle minori deve ritenersi pienamente integrata in Romania, con conseguente giurisdizione del giudice rumeno per tutte le questioni afferenti l'affidamento delle stesse e la regolamentazione dei rapporti con i genitori.

Il trattenimento delle due bambine in Italia è di conseguenza illecito e questo tribunale deve ordinare il loro rientro immediato in Romania.

*_*_*

Tutto ciò evidenziato per l'opportuno inquadramento giuridico della vicenda, si osserva che all'odierna udienza del [redacted] le parti, convocate personalmente, hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo, che prevede – integrando la sentenza emessa dal giudice rumeno - la collocazione delle bambine in Romania presso la madre e dettaglia il diritto di visita del padre e i suoi doveri in tema di assegno di mantenimento.

L'accordo è stato firmato da entrambe le parti, che sono state invitate a considerare l'attivazione di una procedura giudiziaria avanti al giudice rumeno per l'integrazione della sentenza di divorzio. Grazie all'accordo, il padre ha abbandonato ogni pretesa circa la permanenza delle figlie in Italia: [redacted] potranno pertanto immediatamente tornare in Romania per riprendere le loro consuetudini di vita.

PER QUESTI MOTIVI

Visto l'art. 7 della legge 64/94;

Provvedendo con efficacia immediatamente esecutiva;

Visti gli articoli 3, 11 e seguenti della Convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 2201/2003;

Provvedendo con efficacia immediatamente esecutiva;
AUTORIZZA l'immediato ritorno in Romania delle minori
Roma, 17.9.2018.

Il Giudice estensore

PROCURA REPUBBLICA MINORENNI
ROMA - PERVENUTO IL
19 SET 2018

Il Presidente
Monteleone

PROT. N.

Si comunichi:

- ai genitori presso i rispettivi difensori
- alla Procura della Repubblica c/o Tribunale ordinario di ()
- al Commissariato di P.S. "F" ()
- alla Polizia di Frontiera di
- all'Autorità Centrale italiana
- al P.M. in sede

542/18
 Deposito al C. di Polizia
 oggi 18-9-2018
 IL CANCELLIERE
Monte

19 SET. 2018
 PROT. N. 2055/18

Ricevuta comunicazione ai sensi dell'art. 740 cpc
oggi 19/9/18

Il Procuratore della Repubblica

Il Sostituto Procuratore
della Repubblica per i Minorenni
(Dott.ssa Tullia MONTELEONE)

Alle sig. di P.G. M.P.S sede -
con preghiera di verificare
l'effettivo arrivo delle minori
in stanza
fine 20/9/18

Il Sostituto Procuratore della Repubblica
Presso il Tribunale per i Minorenni
(Dott.ssa Tullia Monteleone)